

**INQUADRAMENTO DEI TRUST IN
ITALIA**

**NUOVA REGOLAMENTAZIONE
FISCALE DL.VO N.139/2024**

Avvocato Patrizia Dibari



Il trust suscita un grande interesse tra gli operatori e sul fronte legislativo in quanto strumento versatile e flessibile per tutelare il patrimonio aziendale, familiare, professionale,

Nell'ambito della famiglia e settore sociale dove è maggiormente sentita l'esigenza delle parti di prevenire i conflitti e dirimere situazioni in attesa di soluzione

gestione della crisi di coppia e nella regolamentazione dei rapporti delle coppie di fatto

nella sistemazione del patrimonio personale in cui risulta essere preferito alla forma del testamento, al fondo patrimoniale e ai vincoli di destinazione

CENSURATO

**nei casi in cui l'utilizzo del medesimo risulti
distorto ed illecito:**

**trust istituiti per rendere difficile la
individuazione della legittima provenienza del
denaro, beni o utilità**

**trust come mezzo per eludere gli interessi del
ceto creditorio del disponente strutturati con
un intento fraudolento, come nel caso di
sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte**



IL TRUST

è un istituto giuridico di origine inglese, applicabile in Italia in virtù dell'adesione del nostro paese alla Convenzione dell'Aja del 1985, resa esecutiva con L. n.364 del 1989 n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992

IL TRUST

Nasce nel periodo delle Crociate (tra l'XI ed il XIII secolo), allorchè i cavalieri affidavano i propri beni a persone di fiducia (trustee) per preservarli.

Il trustee era tenuto ad utilizzare i beni a beneficio di un beneficiario (beneficiary).

Si creava così uno sdoppiamento tra proprietà legale e proprietà effettiva

IL TRUST

Il trustee gestiva i beni nell'interesse dei cavalieri Il trustee doveva ripartire i beni ai beneficiari seguendo le indicazioni

Il trustee poteva essere controllato da un protector, che si assicurava che la gestione fosse nell'interesse dei beneficiari


Perché i cavalieri usavano il trust?

I cavalieri affidavano i propri beni al trustee per preservarli ad eventuale dispersione degli stessi o alla cattiva gestione di familiari


OGGI È




**REGOLAMENTO
DEL TRUST**



TRUSTEE




TRUST





**BENEFICIARI
BENI IN TRUST**

**BENEFICIARI
DEL REDDITO**



PROTECTOR

DISPONENTE



Da parte di autorevoli giuristi, si evidenzia che:” Il trust è un istituto di diritto civile che fonda le sue origini in ordinamenti di civil law, come quello italiano: **il trust non origina dal diritto inglese**

Alcune testimonianze dimostrano la presenza dell’istituto nel nostro sistema medievale, o tardo medievale. È un istituto che nel tempo è andato perduto, ma le cui tracce sono ancora rinvenibili nel nostro ordinamento vigente.

Se il trust è un istituto di diritto civile, è anche vero che questo oggi è “travestito” da inglese

Pertanto dobbiamo trovare, se sappiamo cercare, quelle strutture di diritto civile da cui è ancora pervaso, strutture che, seppur modificate da tecniche che nei secoli hanno nascosto l’origine, ancora esistono. Se spogliassimo l’istituto dalle incrostazioni secolari, ritroveremmo le origini civilistiche, e allora potremmo comprendere meglio, ad esempio, come operava la fiducia nelle norme del codice civile sull’esecuzione testamentaria” (M.LUPOI)



**Convenzione dell'Aja
del
1 luglio 1985**



Extrait de l'Acte final
de la Quinzième session
signé le 20 octobre 1984¹



Extract from the Final Act
of the Fifteenth Session
signed on the 20th of October 1984¹

CONVENTION RELATIVE À LA LOI APPLICABLE AU TRUST ET À
SA RECONNAISSANCE

Les Etats signataires de la présente Convention,
Considérant que le trust est une institution caractéristi-
que créée par les juridictions d'équité dans les pays de
common law, adoptée par d'autres pays avec certaines
modifications,
Sont convenus d'établir des dispositions communes sur
la loi applicable au trust et de régler les problèmes les

CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO TRUSTS AND ON
THEIR RECOGNITION

The States signatory to the present Convention,
Considering that the trust, as developed in courts of
equity in common law jurisdictions and adopted with
some modifications in other jurisdictions, is a unique
legal institution,
Desiring to establish common provisions on the law
applicable to trusts and to deal with the most important

La Convenzione delinea la struttura ed i caratteri essenziali del Trust affinché **gli stati aderenti si possano uniformare e precisa le regole per il suo riconoscimento.**

A questo proposito, si legge, nel preambolo:

“Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei Paesi della Common Law, adottata da altri Paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento”

LEGGE 16 ottobre 1989 , n. 364

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.

Vigente al: 9-4-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1 luglio 1985.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo

sentenza 23 settembre 1997; Pres. Orsucci, Est. Terrusi; Casani (Avv. Biagiotti) c. Mattei (Avv. Cattani)

Emanuela Brunetti

Il Foro Italiano

Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 2007/2008-2017/2018 (6 pages)

Published By: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL



La disposizione con cui il testatore dichiara di «lasciare in eredità» al fiduciario, in proprietà assoluta, ogni suo avere, ma a beneficio della figlia, va interpretata non come una sostituzione fedecommissaria, ma come disposizione istitutiva di trust; la lesione delle aspettative del legittimario non determina la nullità del trust, ma la possibilità di applicare le disposizioni di diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari. (2)


(1-2) Il testamento dello zio d'America - Il «trust» testamentario.

La sentenza affronta, per la prima volta, la tematica del c.d. *trust* testamentario.

1. - *Il caso.* Tizio, cittadino italiano, residente negli Stati Uniti, fa testamento secondo la legge americana. Circa un anno e mezzo dopo muore in Italia, lasciando a sé superstite solo una figlia.

Nel testamento egli aveva attribuito in proprietà assoluta a Caio l'intero suo patrimonio, affinché, effettuato il pagamento di spese, imposte e debiti, egli mantenesse, gestisse e controllasse, anche mediante investimenti, l'intero *corpus* patrimoniale, a sua assoluta discrezione, per tutta la durata della vita della figlia. Inoltre, doveva corrispondere una rendita a questa e ai di lei figli a titolo di sostegno e mantenimento, sempre a sua discrezione, fino a che l'ultimo dei figli non avesse raggiunto il venticinquesimo anno di età, nonché dividere il patrimonio in parti uguali tra i nipoti ancora viventi.

La figlia del testatore, ritenendosi pretermessa dalle indicate disposizioni, impugna il testamento sostenendo la sua nullità per violazione delle norme sulla forma dei testamenti, per violazione del divieto di sostituzione fedecommissaria e per violazione delle norme a tutela dei legittimari.



La delibera del Se.C.I.T. sulla circolazione dei *trusts* esteri in Italia



Pubblichiamo la delibera del Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli Ispettori tributari n. 37/98 dell'11 maggio 1998, avente ad oggetto "La circolazione dei trusts esteri in Italia".

IL COMITATO DI COORDINAMENTO

Vista la relazione (33 d.AJ254) degli ispettori tributari dr. Riccardo Greco e dr. Iginio Rossi avente ad oggetto: "La circolazione dei trusts esteri in Italia";

Udito il relatore dr. Maurizio Leo;

Rilevato che l'istituto del *trust*, pur non essendo direttamente disciplinato dalla normativa civilistica e fiscale nazionale, ha trovato ingresso nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 1992, a seguito della ratifica, senza riserve, della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, intervenuta con L. 16 ottobre 1989, n. 364;

Considerato che la mancata formulazione di

Rilevato che, pur essendo previste dalle diverse discipline nazionali plurime modalità di costituzione dei *trusts* (per atto volontario del disponente, per precetto legislativo o giudiziario), la Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 ha accordato il riconoscimento, in via naturale, al solo *trust* volontario, riservando eventuali estensioni alle altre tipologie ad esplicite dichiarazioni dei Paesi aderenti;

Preso atto che lo scopo dell'analisi effettuata dagli ispettori redigenti relativamente al possibile inquadramento civilistico e fiscale dell'istituto, volto a fornire, da un lato, un dato di confronto per l'amministrazione periferica per la risoluzione dei casi pratici e, dall'altro, uno stimolo alla riflessione, al fine di addivenire ad interventi di regolamentazione normativa;

Considerato che l'istituto in esame, pur necessitando di una puntuale disciplina normativa, appare in linea generale definibile come il negozio giuridico (accordo) con il quale uno o più soggetti (*settlers*) trasferiscono la proprietà di beni mobili e immobili ad un altro soggetto (*trustee*) con l'obbligo a carico di quest'ultimo di amministrarli e, all'

il fisco

La relazione degli ispettori tributari del Secit in materia di “Circolazione dei trust esteri in Italia”, approvata con delibera n. 37/98 dell’11 maggio 1998, che – nel convalidare la tesi largamente maggioritaria in dottrina- aveva precisato che “il trust rientra fra gli enti considerati dall’articolo 87 (attuale 73 ndr) del TUIR, quali soggetti autonomi d’imposta IRPEG

Alcune importanti innovazioni legislative nel corso degli anni hanno poi consentito l'utilizzo concreto del Trust in Italia:

1 la possibilità di trascrivere gli atti di destinazione di cui all'art.2645 ter Codice Civile, disposizione, di ampia portata che prevede la trascrizione di determinati atti «al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione», consentendo la “segregazione” dei beni oggetto dell'atto di destinazione, sottraendoli alle più svariate vicende che possono verificarsi; in tal modo, introducendo una rilevante eccezione all'articolo 2740 del codice civile, per effetto del quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni «con tutti i propri beni presenti e futuri»

2 l'introduzione della normativa fiscale sui trust con Legge finanziaria del 2007 (L.n. 296/2006)

OGGI PUR NON ESSENDOCI UNA LEGGE ITALIANA NON C'E' PIU' BISOGNO perché la struttura **DEL TRUST CONVENZIONALE** è stata riprodotta in molte leggi che prevedono la possibilità di segregare posizioni soggettive, così come delineato nella disciplina convenzionale del trust, come per es. in materia di conflitto di interessi, in materia di cartolarizzazione dei crediti, nell'ambito del patrimonio destinato, nel settore assicurativo

-il Trust è uno degli strumenti previsti nella recente L. n.112/2016“Dopo di Noi” perchè **funzionalmente coerente con gli sviluppi legislativi** dei soggetti con disabilità grave e prive di sostegno familiare, prevede benefici fiscali per interventi di sostegno

REGOLAMENTO DEL TRUST


la Convenzione dell'Aja demanda agli Stati aderenti gli aspetti della regolamentazione dell'amministrazione del trust facendo ricorso alla "*legge del trust*" in conformità agli artt. 6-7-8-9 della Convenzione dell'Aja.

il diritto dei trust non è solitamente contenuto in un unico testo legislativo. È spesso una combinazione di statuti che trattano aspetti specifici dei trust, diritto generale della proprietà, diritto dell'equità (nei sistemi di common law) e giurisprudenza sviluppata dai tribunali nel tempo

La prassi professionale ha elaborato dei modelli di leggi del trust suddividendoli in modello inglese, internazionale e civilistico, i quali contengono dei caratteri comuni che facilitano la scelta

La legge straniera


- Il trust deve necessariamente essere disciplinato da una legge che preveda l'istituto che può essere l'unico elemento straniero di un trust "interno"
- Tutti gli altri elementi possono essere italiani: il disponente, il trustee, i beneficiari, i beni in trust, la lingua dell'atto istitutivo
- La legge regolatrice disciplina la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, i diritti, gli obblighi e i doveri del trustee, i rapporti fra il trustee e i beneficiari, la modifica e la cessazione del trust, etc.



LA SCELTA DELLA LEGGE DI JERSEY



- E' LA LEGGE COMMON LAW PIÙ VICINA AL DIRITTO ROMANO
- LA PIÙ ANTICA E DIFFUSA LEGISLAZIONE SUL TRUST AL MONDO
- LA PIÙ RICCA DI GIURISPRUDENZA A RIGUARDO



Isle of Man

**Jersey and
Guernsey**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 febbraio 2010:

LEGGE 1° MARZO 2010 N.42

e successive integrazioni e modifiche

(testo collazionato con il Decreto Legge 25 luglio 2013 n. 98, con la legge 5 agosto 2019 n. 123 e con l'art. 17 della legge 19 novembre 2019 n. 157)

TRATTAMENTO FISCALE DEL TRUST

La convenzione de L'Aja non dispone sul trattamento fiscale del trust, il quale rientra nella competenza dei singoli Stati (ART. 19 CONVENZIONE DEL'AJA DEL 1 LUGLIO 1985 RATIFICATA DALLA L.N.364/'89)

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 74-76 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale disposizioni in materia

DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Legge Finanziaria del 2007 (art. 1 comma 77 L. n.296 del 27.12.2006)

Circolare n. 48/E dell'Agenzia delle Entrate del 6.8.2007,

Circolare n.3/E del 22.1.2008

Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 sul trattamento dei redditi dei trust

legge «Dopo di noi» del 2016 n.112

Circolare n.34/e del 20 ottobre 2022 - Agenzia delle Entrate

IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024)



LA

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n 34/E/2022


introduce modifiche all'imposizione indiretta dei beni in trust con riguardo all'individuazione del momento impositivo ai fini delle imposte di donazione e successione negli atti di istituzione dei vincoli di destinazione, con il conseguente superamento delle indicazioni contenute nella circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, par. 5.2., 5.3 e 5.5 e nella circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, par.5.4.2.;

IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024) VA OLTRE LA CIRCOLARE n 34/E/2022

AVVIENE LA SVOLTA NELLA REGOLAMENTAZIONE FISCALE DEI TRUST IN ITALIA Le modifiche previste dalla Riforma del 2024 del Testo unico successioni e donazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025 prevedono l'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust, con l'introduzione di un'apposita e specifica disciplina sulla **Tassazione in uscita**, secondo cui l'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, e l'**opzione per la corresponsione dell'imposta "in entrata"**, la gestione fiscale dei trust risulta notevolmente semplificata, fornendo ai contribuenti gli strumenti per porre in essere un'adeguata pianificazione patrimoniale

ELEMENTI STRUTTURALI DEL TRUST

Il Trust è uno strumento mediante il quale il Disponente affida il patrimonio ad un Trustee, nell'interesse di un beneficiario o per il raggiungimento di un fine determinato, perdendo definitivamente la proprietà dei beni conferiti al Trust



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 Convenzione dell'Aja

“per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 Convenzione dell'Aja

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

- a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee**

- b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee**

- c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari imposte dalla legge**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 Convenzione dell'Aja

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust”.

RIFERIMENTI NORMATIVI
art.15 Conv. Aja 1985

L'istituzione di un trust non può derogare a quanto prescrive la legge in materia di

- a) la protezione di minori o incapaci;**
- b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;**
- c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;**
- d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;**
- e) la protezione di creditori in caso di insolvibilità;**
- f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede**

SOGGETTI DEL TRUST

IL DISPONENTE

- conferisce il patrimonio al trust
- destina i beni al perseguimento di uno scopo o nell'interesse di un beneficiario
- affida il compito al trustee
- perde definitivamente la proprietà dei beni oggetto del trust con la conseguenza che i creditori del disponente non possono più rivalersi su di essi

IL TRUST

“Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante ma come colui che dispone del diritto”(Cass. Civ. n.10105/14. e Cass. Civ.)

IL TRUST

**L'intestazione dei beni al trustee è solo formale “ha la valenza di una proprietà temporale sostanziata dal possesso del bene sicuramente diversa da quella delineata nell'art.832 cc e svincolata dal potere di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva”
(Cass.penale n.50672/14 conforme a Cass. Civ. n.10105/14)**

SOGGETTI DEL TRUST

IL TRUSTEE

- **consegue la proprietà formale dei beni**
- **si obbliga a gestirli secondo quanto contenuto nell'atto di trust nell'interesse di un beneficiario o per il conseguimento di uno scopo.**
- **può essere tanto una persona fisica, quanto una persona giuridica**

La caratteristica del Trust consiste nel particolare regime dei beni in trust: il patrimonio del trust risulta separato rispetto a quello personale del disponente e del trustee, c.d. segregazione dei beni in trust

Il patrimonio del trust è anche separato rispetto a quello personale dei beneficiari del trust

SEGREGAZIONE/ INCOMUNICABILITA' BIDIREZIONALE

I beni affidati al Trustee costituiscono un patrimonio separato dal patrimonio di quest'ultimo e sono vincolati esclusivamente nell'interesse di un beneficiario e/o per la realizzazione di un fine; insensibili a qualunque vicenda che non riguardi strettamente il Trust

IL TRUST

Il trust presenta le seguenti caratteristiche :

i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee

I beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee

Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge

Il fatto che il disponente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.

ART. 2 COMMA 1 DELLA CONVENZIONE DEL'AJA DEL 1 LUGLIO 1985 RATIFICATA DALLA L.N.364/'89.

ART. 2 COMMA 2 DELLA CONVENZIONE DEL'AJA DEL 1 LUGLIO 1985 RATIFICATA DALLA L.N.364/'89.

ALTRI SOGGETTI DEL TRUST

IL /I BENEFICIARI

è il destinatario finale del trust nei confronti del quale il trustee è obbligato.

IL GUARDIANO

Figura eventuale nel trust ma obbligatoria nel trust “Dopo di Noi” (L.n.116 del 2006), che ha il compito di vigilare sull’attività di gestione del trustee.

PROVA DEL TRUST

**l'art. 3 prevede che questa debba essere fornita per iscritto.
“La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto”.**

il requisito della forma scritta costituisce un requisito non già di validità bensì di prova in quanto la prova del trust deve essere fornita per iscritto (art. 3 Conv Aja 1985).

Tuttavia la prassi italiana è quella dell'atto pubblico.

IL TRUST

La Convenzione dell'Aja del 1985 si applica solo ai trusts istituiti volontariamente e comprovati per iscritto (ART. 3 CONVENZIONE DEL'AJA DEL 1 LUGLIO 1985 RATIFICATA DALLA L.N.364/'89.)

Al trust istituito in conformità alle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1985 :
I creditori personali del trustee non possono sequestrare i beni del trust

I beni del trust sono separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta

I beni del trust non fanno parte del regime patrimoniale o della successione dei beni del trustee

IL TRUST

La rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro

Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile alla legge dello Stato nel quale la registrazione deve avere luogo

(ART. 11 CONVENZIONE DEL'AJA DEL 1 LUGLIO 1985 RATIFICATA DALLA L.N.364/'89)

Cosa può essere **OGGETTO** di un trust?

Tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto:

(SOLO A TITOLO DI ESEMPIO)

beni mobili ed immobili (nuda proprietà e piena proprietà) titoli di credito, conti bancari, somme di denaro, azioni di aziende di famiglia, quote di società immobiliari preziosi, opere d'arte, collezioni di quadri, quote di fondi comuni di investimento, azioni quotate in Italia o all'Estero



Le modalità di trasferimento al trustee dipenderanno dalle caratteristiche dei diversi beni, il che richiede una valutazione attenta e particolareggiata di ogni singola situazione



CONFRONTO TRUST SOCIETA' FIDUCIARIA

Sono ENTRAMBI principali strumenti di gestione patrimoniale

TRUST VS. SOCIETA' FIDUCIARIA

Il Trustee amministra in modo completamente autonomo i beni seguendo le indicazioni del disponente nell'atto di Trust

Con il Mandato Fiduciario il disponente intesta i propri beni alla Fiduciaria, ma è sostanzialmente il proprietario



TRUST VS. SOCIETA' FIDUCIARIA

IN COMUNE

consentono l'intestazione di beni mobili e immobili ad un soggetto terzo (il Trust o la società Fiduciaria) e anche il fine dell'operazione è simile, ovvero lo spossessamento dai beni



TRUST VS. SOCIETA' FIDUCIARIA

differenze:

con il Trust non si prevede la restituzione dei beni al disponente, ma si trasferisce la proprietà ad un trustee affinché questi amministri autonomamente i beni conferiti a favore di un beneficiario



TRUST VS. SOCIETA' FIDUCIARIA

Differenze:

· nel Mandato Fiduciario il disponente intesta i propri beni alla Fiduciaria, ma è sostanzialmente il proprietario

Il fiduciante potrà continuare a dare disposizione su come desidera che i beni siano amministrati e potrà in ogni momento (fatti salvi patti contrari) revocare il mandato e rientrare in possesso dei beni stessi



TRUST VS. SOCIETA' FIDUCIARIA

Differenze:

- Nel Mandato Fiduciario la Fiduciaria non amministra in modo autonomo i beni affidati e non compie nessuna disposizione degli stessi se non a seguito di precisa istruzione da parte del mandante



TRUST VS. SOCIETA' FIDUCIARIA

Differenze:

in materia fiscale, il conferimento di beni nel mandato e viceversa la loro restituzione al mandante non costituisce una vendita fiscalmente rilevante, in quanto il proprietario di fatto non è variato, e pertanto l'operazione è fiscalmente esclusa da tassazione.

Viceversa i redditi generati dai beni conferiti costituiscono un reddito per il mandante

il Trust è un soggetto passivo d'imposta e fa una sua dichiarazione dei redditi.

Il trasferimento dei beni al Trust, dopo un lungo e controverso contenzioso, oggi non è tassato. Il trasferimento costituirà un reddito per il beneficiario solo nel momento in cui beni e diritti verranno assegnati ai beneficiari

TRUST VS. SOCIETA' FIDUCIARIA

Differenze:

Costo dei due strumenti:

per il Trust: il costo dell'atto pubblico ed il compenso del Trustee, il compenso di uno o più guardiani incaricati di controllare l'operato del Trustee

Nel Mandato Fiduciario: le società fiduciarie adottano contratti i cui contenuti sono preventivamente sottoposti al controllo ed autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)



TRUST VS. SOCIETA' FIDUCIARIA

Differenze:

CIRCOLARE 11 AGOSTO 2023 N.10/V

sottolinea la profonda differenza sostanziale dei due istituti:

nel mandato fiduciario i beni e i diritti oggetto dell'incarico rimangono di proprietà del fiduciante con la conseguenza che può "richiederli indietro" in ogni momento;

invece, nei "fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratti di affidamento fiduciario" il patrimonio affidato viene trasferito all'affidatario fiduciario



TRUST VS. SOCIETA' FIDUCIARIA

Differenze:

CIRCOLARE 11 AGOSTO 2023 N.10/V

nei fondi speciali amministrati dall'affidatario fiduciario che ne diviene proprietario, sia pure “temporaneamente”, e strumentalmente al perseguimento del “programma fiduciario” vi è una autonomia maggiore dell'affidatario fiduciario, rispetto a quanto avviene nell'ambito delle società fiduciarie incaricate attraverso un mandato fiduciario, che sono rigidamente vincolate, per la singola operazione, alle istruzioni, impartite ogni volta per iscritto dal fiduciante.

TRUST VS. SOCIETA' FIDUCIARIA

Quindi, la scelta tra trust o Mandato Fiduciario sta nel fatto che sono proprio le singole peculiarità a rendere questi strumenti molto interessanti per gli esperti di wealth management



TRUST VS. SOCIETA' SEMPLICE

Società semplice e Trust

ENTRAMBI possono essere utilmente impiegati in sede di pianificazione patrimoniale, anche in combinazione tra loro, ma è fondamentale conoscere le caratteristiche distintive di entrambi per applicarli di volta in volta alle specifiche esigenze del caso concreto. Es. mentre chi apporta il proprio patrimonio in una società semplice acquisisce la titolarità di una partecipazione nel veicolo "contenitore", chi conferisce il proprio patrimonio in un trust si separa definitivamente da esso

TRUST VS. SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' SEMPLICE

È una forma di passaggio generazionale sempre più utilizzata per una serie di motivi. È semplice da creare e gestire, ha costi ridotti per la sua costituzione e mantenimento, è flessibile nell'adattarsi alle esigenze dei soci. Inoltre non è un soggetto commerciale, quindi è esente dal pagamento dell'IVA

Dal punto di vista tecnico, la società semplice trova applicazione ideale per patrimoni caratterizzati da asset che non possono essere facilmente suddivisi. Gli immobili, per esempio, oppure i portafogli finanziari, o ancora le partecipazioni societarie e le opere d'arte

Dal punto di vista fiscale: I redditi dei soci sono determinati sulla base degli utili ripartiti al momento della chiusura del bilancio

TRUST VS POLIZZA VITA

POLIZZA VITA

Si tratta di un ottimo strumento di passaggio generazionale per una serie di caratteristiche peculiari

Permette infatti di separare il patrimonio in due componenti indipendenti. Gli eredi, infatti, possono rinunciare all'eredità ma allo stesso tempo essere beneficiari di una polizza vita

La polizza vita assicura inoltre la massima privacy. L'identità del beneficiario è schermata a tutti, compresi naturalmente gli eredi

Esiste poi un ulteriore aspetto di interesse. Il valore della polizza è infatti esente dal pagamento delle imposte di successione



TRUST E POLIZZA VITA

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA DELL'ASSICURATO NELLE POLIZZE VITA

L'assicurato è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Le prestazioni del contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

In considerazione di questi due elementi costitutivi del contratto assicurativo sulla vita, il trust può divenire strumento di tutela per l'assicurato tale da consentirgli una serena programmazione della propria vita e della vita dei propri cari, durante la vita dell'assicurato ed in conseguenza della propria morte .

TRUST E POLIZZA VITA

DURANTE LA VITA DELL'ASSICURATO ED IN CASO DI EVENTI DIVERSI DAL DECESSO

Chiunque intenda contrarre una polizza sulla propria vita può far stipulare il contratto assicurativo ad un trustee, previa o contestuale istituzione di un atto di trust, con il quale il disponente- assicurato determina le condizioni ed i termini della polizza vita ivi compresa la destinazione finale del capitale all'epoca della propria morte. Inoltre, il disponente - assicurato può individuare nell'atto di trust i beneficiari del reddito del trust e tra questi anche se stesso.

Il reddito a cui si fa riferimento è il capitale maturato in caso di riscatto parziale della polizza vita che potrà essere riscosso dal trustee in base a quanto indicato nelle condizioni contrattuali della polizza e reso al beneficiario del reddito del trust secondo le disposizioni contenute nell'atto di trust.

Tutto ciò è fiscalmente vantaggioso perché il premio versato sul contratto della polizza vita non è gravato da alcun tipo di imposta a carico del contraente- trustee e nel caso di disponente- contraente della polizza è prevista per legge una detrazione fiscale per legge sul reddito delle persone fisiche.



TRUST E POLIZZA VITA

VANTAGGI CON IL TRUST

I vantaggi del trust istituito per la tutela dell'assicurato durante la vita dello stesso sono evidenti perché consente all'assicurato di programmare la gestione della propria polizza vita affidandosi ad un trustee

Pertanto, nel caso che l'assicurato debba gestire eventi della propria vita al di fuori della propria famiglia o dal proprio contesto sociale e lavorativo, e voglia individuare beneficiari del reddito del trust diversi da quelli indicati come beneficiari finali della polizza vita alla sua morte, con il trust ha la certezza che può realizzarlo poiché tanto rientrerà nei compiti del trustee (es . famiglie allargate, figli nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti, coppie omosessuali, relazioni fuori dal matrimonio)



TRUST E POLIZZA VITA

DURANTE LA VITA DELL'ASSICURATO ED IN CASO DI MALATTIA DELL'ASSICURATO

Il disponente- assicurato prescriverà nell'atto di trust tutto ciò che il trustee dovrà fare in caso di malattia, garantendosi che tutto sarà fatto secondo le volontà prese in un momento in cui era del tutto sano e consapevole delle proprie scelte di vita e ferma restando la destinazione finale del capitale all'epoca della propria morte.

Pertanto, il disponente- assicurato detterà disposizioni al trustee per es. sulle strutture e le cure che gli dovrà apprestare, indicandogli i fondi da cui attingere anche con prelievi dalla polizza vita, in base alle condizioni contrattuali stipulate.

Il disponente- assicurato eviterà la spiacevole intrusione di figure istituzionali(es. amministratore di sostegno, autorità giudiziaria) nella gestione di problematiche di famiglia attinenti la propria salute e quella dei propri cari.

TRUST E POLIZZA VITA

VANTAGGI CON IL TRUST

I vantaggi del trust istituito per la tutela dell'assicurato durante la vita dello stesso ed in caso di malattia dell'assicurato sono evidenti perché consente all'assicurato di programmare la gestione della propria polizza vita affidandosi ad un trustee anche nel caso di malattia.



TRUST E POLIZZA VITA

TRUST E DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO NELLE POLIZZE VITA

Una problematica che può sorgere nella prassi assicurativa attiene al sistema di designazione del beneficiario che, in certi casi, può risultare poco flessibile rispetto alle concrete esigenze del contraente /assicurato/beneficiario

Ciò perché nella prassi assicurativa italiana l'individuazione del beneficiario di una polizza vita deve essere effettuata a priori e sebbene la designazione del beneficiario possa essere variata a volontà dell'assicurato, tuttavia è necessario che il nuovo beneficiario sia certo e che la variazione dello stesso avvenga per espressa volontà dell'assicurato

Per tale conseguenza, in Italia, non sono ammesse designazioni per classe di beneficiari : ad esempio i figli, coloro che avranno certi requisiti.

Una soluzione a tale problematica si ottiene con il trust

TRUST E POLIZZA VITA

Sarà, infatti, sufficiente nominare beneficiario il trust in persona del trustee.

Quest'ultimo, alla morte dell'assicurato, incasserà la somma stabilita nel contratto e la gestirà in conformità all'atto di trust anche devolvendola ai beneficiari che, in questo caso, possono essere individuati in qualunque modo il disponente abbia ritenuto opportuno in conformità della legge regolatrice.

Pertanto, anche in questo caso il trustee potrà gestire autonomamente e seguendo le espresse indicazioni impartite dal disponente nell'atto di trust situazioni quali: es . c.d. famiglie allargate, figli nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti, coppie omosessuali, relazioni fuori dal matrimonio.



TRUST E POLIZZA VITA

VANTAGGI CON IL TRUST

Finchè l'assicurato è in vita, l'intestatario della polizza può cambiare il beneficiario o le norme che regolano il trust. Solo post mortem il patrimonio connesso alla polizza viene trasferito al beneficiario, ossia al trust stesso

Si eviterà lo spossessamento del patrimonio (previsto nel trust) poiché si indica il trust come beneficiario di una polizza assicurativa

Questi sono solo alcuni esempi di applicazioni del trust nell'ambito delle polizze assicurative che consentono di concludere per ritenere che con il Trust si riesce ad individuare soluzioni in caso di vari eventi della vita ed a superare le rigidità contrattuali del contratto di assicurazione sulla vita



DIFFERENZE CON IL TESTAMENTO

Il testamento è un atto scritto unilaterale, revocabile, con il quale un soggetto individua la destinazione dei propri beni (o di parte di essi), per il momento successivo alla propria morte

Attraverso tale strumento, una persona sceglie a chi attribuire i propri beni nominando quali eredi anche estranei.

Se ci sono eredi legittimi e legittimari, che necessariamente partecipano all'eredità (per esempio, i figli), il testatore può decidere la sorte solo della cosiddetta quota disponibile del proprio patrimonio




DIFFERENZE CON IL TESTAMENTO

In caso di violazione di tale vincolo, gli eredi lesi nella propria quota o estromessi dall'eredità potranno ottenere quanto la legge attribuisce loro

Il testamento, per poter esplicitare i propri effetti, deve avere la forma scritta, che può, comunque, rivestire forme diverse

può essere olografo oppure rivestire la forma dell'atto pubblico, che si può presentare come testamento pubblico o come testamento segreto



DIFFERENZE CON LA DONAZIONE

La donazione è un contratto che si perfeziona con il consenso del donante e del donatario con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione

L'accettazione del donatario può essere contestuale alla donazione ovvero successiva

La donazione non può ledere i diritti dei soggetti che necessariamente partecipano all'eredità che possono ricorrere alla legge per ottenere quanto a loro è attribuito di diritto

Non rientrano nel regime giuridico delle donazioni le cosiddette liberalità d'uso, cioè quelle che si fanno in occasione di servizi resi (es. regalo per ricambiare un favore) o comunque in conformità agli usi (es. regali di compleanno)



DIFFERENZE CON LA DONAZIONE

Il contratto di donazione deve essere fatto per atto pubblico, sotto pena di nullità.

Se la donazione ha per oggetto cose mobili, queste devono essere esattamente specificate con l'indicazione del loro valore: la specificazione può essere contenuta nell'atto medesimo di donazione ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. Un'attribuzione patrimoniale elargita per spirito di liberalità può essere attuata anche in maniera indiretta per il tramite di uno schema negoziale diverso. In tal caso, non è soggetta a tutte le regole dettate dal codice civile in materia di donazione: ad esempio, non è richiesto l'atto notarile, che è invece necessario per il contratto di donazione. Consente ad una parte, per spirito di liberalità, di arricchire l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione



DIFFERENZE CON LA DONAZIONE

La donazione non può ledere i diritti dei soggetti che necessariamente partecipano all'eredità e possono ricorrere alla legge per ottenere quanto a loro è attribuito di diritto

) Lo strumento della donazione si presta ad operazioni di "sistemazione" della proprietà, consentendo la suddivisione dei beni di famiglia e quindi, la destinazione mirata del patrimonio
impresa



**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**

Avvocato Patrizia Dibari



TRUST

**PASSAGGIO GENERAZIONALE
DELLE IMPRESE**

**TUTELA DEL PATRIMONIO
ARTISTICO**



**IL PASSAGGIO
GENERAZIONALE**



**criticità delle
piccole e
medie
imprese
italiane**

annualmente, sono circa 60/80 mila le imprese di famiglia in procinto di affrontare il passaggio generazionale ma solo una piccola percentuale lo ha già definito



IL PASSAGGIO GENERAZIONALE



**solo il 50% delle imprese familiari italiane
passa alla seconda generazione e solo il
15 % passa alla terza**

“Tale fotografia non descrive un’immagine esclusiva del nostro Paese, bensì una situazione condivisa dalla maggior parte dei Paesi industrializzati. L’anomalia italiana, invece, è rappresentata dal fatto che anche la gran parte delle imprese di grandi dimensioni (circa il 42% delle prime 100) sono, di fatto, delle family companies”

(Fonte: Osservatorio Aidaf – Unicredit:
<http://www.aidaf.it/event/il-passaggio-generazionale-nelle-famiglie-impresditoriali/>)

L'espressione "passaggio generazionale d'impresa" indica, nel linguaggio economico giuridico, una serie di operazioni, idonee a garantire la successione, inter vivos o mortis causa, nell'esercizio, diretto o indiretto, dell'impresa

BISOGNI DELL'IMPRESA

Preservare

- **l'unità familiare al fine di garantire lo sviluppo personale, professionale ed economico dei suoi membri**
- **l'identità familiare, esigenza fondamentale nell'ambito della maggior parte delle piccole e medie imprese italiane, che si tramandano di padre in figlio; nell'ambito delle famiglie con grandi patrimoni storici e artistici, che devono affrontare la trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia e verso terzi**

RISCHI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLE IMPRESE


Non avviene il passaggio, così determinando l'interruzione dell'attività imprenditoriale, con conseguente perdita di posti di lavoro

OPPORTUNITA'

**possono riguardare l'aspetto
strategico, manageriale e
finanziario dell'impresa**

SOLUZIONE PER AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

- **pianificare la successione per tempo, gestendo i momenti cruciali della successione**
- **valutare gli strumenti giuridici per attuare il passaggio generazionale, anche con riguardo all'impatto fiscale**



Trust e passaggio generazionale

nella prassi italiana, il Trust rappresenta ad oggi uno degli strumenti giuridici maggiormente utilizzati dall'imprenditore per realizzare il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia

**COME PER GLI ALTRI STRUMENTI
MAGGIORMENTE UTILIZZATI PER IL
PASSAGGIO GENERAZIONALE
DELL'IMPRESA (IL TESTAMENTO, LA
DONAZIONE, IL PATTO DI FAMIGLIA LA
HOLDING, ECC) ANCHE AL TRUST si
applica** la normativa di favore, contenuta
nell'articolo 3 comma 4 ter del decreto
legislativo 346/1990, introdotto dal comma 78
dell'art. 1 della finanziaria 2007, finalizzata ad
agevolare i passaggi generazionali che
prevede, a determinate condizioni, l'esclusione
da imposizione per i trasferimenti inter vivos o
mortis causa (trasferimenti di aziende o rami
di azienda, di quote sociali e di azioni)

Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, par. 5.2.

LE DETERMINATE CONDIZIONI PER L'ESCLUSIONE DELL'IMPOSIZIONE

- il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell'azienda;
- i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
- il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;
- il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo)

Il legislatore italiano ha previsto tale normativa per evitare che i sistemi fiscali possano danneggiare le imprese in occasione della trasmissione ereditaria, ossia che il pagamento delle imposte sulla successione o donazione possa mettere in pericolo l'equilibrio finanziario dell'impresa e quindi la sua stessa sopravvivenza


DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Norme sull'imposta di successione e donazione di cui alla **Legge Finanziaria del 2007** (art. 1 comma 77 L. n.296 del 27.12.2006) con successivi chiarimenti della Circolare n. 48/E dell'Agenzia delle Entrate del 6.8.2007, della Circolare n.3/E del 22.1.2008 e della Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 sul trattamento dei redditi dei trust Legge «Dopo di noi» del 2016 n.112, che prevede misure di favore nell'istituzione di trust a vantaggio di soggetti con disabilità

Circolare n.34/e del 20 ottobre 2022 - Agenzia delle Entrate

IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024)

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - Avvocato Patrizia Dibari



Trussardi, dal boom di ricavi all'orlo del fallimento con il Chapter 11

di Marta Casadei

12 marzo 2023

https://www.ilsole24ore.com/art/trussardi-boom-ricavi-all-orlo-fallimento-il-chapter-11-AE1vnczC?refresh_ce=1



***ALCUNI
TRUST IN
ITALIA***

**FAMIGLIA
CALTAGIRONE**

**Trust a favore dei tre eredi del costruttore e finanziere romano;
Finalità: conferire ai suoi tre figli un attivo costituito da immobili per oltre 15 milioni di euro**

***ALCUNI
TRUST IN
ITALIA***

**TRUST FAMILIARE
ANTINORI**

**Trust per avere certezza
nelle successioni e avere
stabilità azionaria e
societaria**

Durata: almeno 90 anni

Gestione affidata a tre
Trustees

Nomina di **Protectors** per
il controllo (ecisioni) dei
trustees.



**TRUST
BRUNELLO
CUCINELLI**

**Trust a beneficio
delle figlie**

Finalità: garantire l'unitarietà della gestione della partecipazione nella Brunello Cucinelli SpA;
garantire l'unitarietà del patrimonio immobiliare;
garantire il sostentamento alla Fondazione Brunello Cucinelli per la realizzazione di attività di interesse sociale e culturale già promosse dal Cav. Cucinelli



**TRUST
MARCHIO
DOLCE &
GABBANA**

Trust per assicurare il futuro del marchio.

Il trust istituito per salvaguardare gli interessi di uno dei due stilisti nel caso in cui succedesse qualcosa all'altro

CARATTERISTICHE DEL TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

- disponente: il capostipite della famiglia
- beneficiari: i discendenti del disponente
- beni in trust: il patrimonio del disponente
- **durata: lunga (ad esempio novanta anni) o anche eterna**, con la facoltà riconosciuta in capo al trustee di anticipare il termine finale del trust qualora ciò risponda all'interesse dei beneficiari e sempre che si siano verificati determinati eventi (ad esempio, solo dopo il decesso del disponente e/o al compimento di una certa età da parte del beneficiario più giovane)

FINALITA'

Pianificare in maniera ordinata il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia e convergere verso la realizzazione dei bisogni dell'impresa familiare italiana che, dagli esempi di trust richiamati sono i seguenti:

- (a) mantenere l'unità ed integrità della famiglia e dell'impresa
- (b) tramandare la ricchezza materiale ed immateriale attraverso le generazioni
- (c) mantenere la destinazione economica di determinati beni ed in particolare l'impresa
- (d) assicurare la crescita ed il successo dell'impresa familiare

I VANTAGGI DEL TRUST

UNITARIETA' E CONTINUITA' DI GESTIONE DI UN PATRIMONIO

il trustee, può assicurare una gestione unitaria e continua nel tempo.

esempio: Dolce & Gabbana, i fondatori della casa di moda milanese hanno creato un trust per assicurare il futuro del marchio e mira a salvaguardare gli interessi di uno dei due stilisti nel caso in cui succedesse qualcosa all'altro;

I VANTAGGI DEL TRUST

ULTRATTIVITA'

con il trust il disponente può perseguire determinate finalità a prescindere dalla sua esistenza in vita, non raggiungibili attraverso gli istituti giuridici tradizionali, come il testamento, la donazione ed il patto di famiglia.

esempio: il passaggio generazionale di tutto (o parte) il patrimonio del disponente/ capofamiglia a favore dei figli, o nipoti, così da riuscire a garantire loro una certa stabilità economica e in modo da sviluppare nel tempo i valori

I VANTAGGI DEL TRUST

RISERVATEZZA

il trust determina l'insorgenza di una proprietà in capo ad un soggetto (il trustee) diverso dal disponente

esempio: è utile qualora si vogliano compiere operazioni in piena riservatezza, quando per es. il disponente debba gestire eventi della propria vita al di fuori della propria famiglia o dal proprio contesto sociale e lavorativo, voglia individuare beneficiari del reddito del trust diversi da quelli indicati come beneficiari finali fa ricorso al trust per stipulare le polizza vita.

DIFFERENZE rispetto al **patto di famiglia**

Il trust permette di eleggere il successore nella gestione dell'impresa ad un ufficio, quello di trustee, il quale diviene titolare dell'azienda nell'interesse dei beneficiari, spesso tutti i membri della famiglia dell'imprenditore il quale intende gestire il passaggio generazionale della propria impresa

Oggetto del patto di famiglia possono essere partecipazioni che siano espressione di un effettiva attività imprenditoriale

Nel trust può essere trasferito qualsiasi bene, ivi comprese le liquidità, beni immobili e qualsiasi tipo di partecipazione

DIFFERENZE rispetto al patto di famiglia

Nel patto di famiglia, i soggetti a cui viene trasferito il controllo delle partecipazioni («assegnatari») sono **solo i discendenti in linea retta dell' imprenditore**

Nel trust, il controllo delle partecipazioni può essere attribuito a qualsiasi soggetto, pur prevedendo che i beneficiari del trust siano i discendenti, il coniuge o altri familiari dell'imprenditore

In questo modo, il trust risulta preferibile: **tutte le volte in cui si desidera che le partecipazioni siano gestite tramite un soggetto terzo, imparziale**

DIFFERENZE rispetto al patto di famiglia

Le partecipazioni trasferite in trust **non sono aggredibili dai creditori del soggetto scelto dall' imprenditore per gestire l'azienda (trustee)** ed il trust può essere strutturato in modo da renderle **non aggredibili dai creditori dei beneficiari**

Il trust permette di assicurare la continuità d'impresa, indipendentemente dalle fortune economiche dei membri della famiglia dell'imprenditore, **mentre il patto di famiglia renderebbe il futuro dell'impresa esposto alle aggressioni dei creditori personali dell'assegnatario**


DIFFERENZE rispetto al patto di famiglia

Il soggetto individuato a guidare l'impresa è tenuto a farlo in favore di tutti i discendenti di chi gli ha attribuito la stessa e non viene arricchito in modo esclusivo dall'assegnazione

Gli altri discendenti non ricevono il controllo, ma a loro spetta la loro quota di ricchezza e di redditi generati dalle partecipazioni oggetto di trust

DIFFERENZE dal punto di vista Tributario


A differenza del Trust non vi è una disciplina che regoli espressamente la tassazione ordinaria di questo tipo di negozio che consiste nel trasferimento dell'azienda o la partecipazione in una società ad uno o più discendenti mediante un contratto, in tutto o in parte, senza corrispettivo.



A QUESTO PROPOSITO

La Suprema Corte fino all'anno 2018 (sentenza n. 32823/2018) riteneva che le attribuzioni effettuate dal legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario fossero tassabili come attribuzioni tra fratelli e sorelle e quindi applicando l'aliquota del 6%


Con la **sentenza 29506 del 24 dicembre 2020** ha cambiato orientamento invertendo la precedente posizione. Nel patto di famiglia, per volontà del disponente, si origina un obbligo di compensazione in capo al legittimario assegnatario che la Cassazione ritiene debba essere tassato alla stregua dell'assegnazione effettuata direttamente dal disponente, quindi con aliquota pari al 4%



sentenza 29506 del 24 dicembre 2020


E' prevista l'esenzione fiscale sul trasferimento delle partecipazioni al beneficiario del patto qualora siano rispettati determinati requisiti richiesti dalla legge (i beneficiari del patto proseguano l'esercizio dell'attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso)

La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito che l'esenzione dall'imposta di cui all'art. 3 comma 4-ter D.lgs. 346/90 si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni in favore del discendente beneficiario e non alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari.



- Cass. Civ., Sez. V, Sent., 10 marzo 2021, n. 6591-

Al patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni che non permettano il controllo della società non si applica l'esenzione dall'imposta di donazione



Il trasferimento dell'azienda dal disponente all'assegnatario rientra nella previsione dell'art. 3, comma 4 ter, D.L.gs. n. 346 del 1990, e pertanto, esso non è soggetto all'imposta qualora i beneficiari si impegnino, con contestuale dichiarazione, a continuare l'esercizio d'impresa per almeno un quinquennio dalla data di stipula dell'atto. MA se il trasferimento delle partecipazioni sociali possano permettere il controllo, ai sensi dell'art. 2539, comma 1, n.1, c.c. delle società ex art. 73, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 917 del 1986. Con la conseguenza che il patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni **se non permettano il controllo della società e l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa conservandone l'unitarietà e la funzionalità mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti, secondo la ratio legis del patto di famiglia, e del beneficio fiscale, non rientra nella previsione di non assoggettabilità del tributo in esame.**

DIFFERENZE CON IL TESTAMENTO

Il testamento è un atto scritto unilaterale, revocabile, con il quale un soggetto individua la destinazione dei propri beni (o di parte di essi), per il momento successivo alla propria morte. Attraverso tale strumento, una persona sceglie a chi attribuire i propri beni nominando quali eredi anche estranei.

Se ci sono eredi legittimi e legittimari, che necessariamente partecipano all'eredità (per esempio, i figli), il testatore può decidere la sorte solo della cosiddetta quota disponibile del proprio patrimonio.

DIFFERENZE CON IL TESTAMENTO

In caso di violazione di tale vincolo, gli eredi lesi nella propria quota o estromessi dall'eredità potranno ottenere quanto la legge attribuisce loro.

Il testamento, per poter esplicare i propri effetti, deve avere la forma scritta, che può, comunque, rivestire forme diverse;

può essere olografo oppure rivestire la forma dell'atto pubblico, che si può presentare come testamento pubblico o come testamento segreto

DIFFERENZE CON LA DONAZIONE

La donazione è un contratto che si perfeziona con il consenso del donante e del donatario con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione

L'accettazione del donatario può essere contestuale alla donazione ovvero successiva.

La donazione non può ledere i diritti dei soggetti che necessariamente partecipano all'eredità che possono ricorrere alla legge per ottenere quanto a loro è attribuito di diritto.

Non rientrano nel regime giuridico delle donazioni le cosiddette liberalità d'uso, cioè quelle che si fanno in occasione di servizi resi (es. regalo per ricambiare un favore) o comunque in conformità agli usi (es. regali di compleanno)

DIFFERENZE CON LA DONAZIONE

Il contratto di donazione deve essere fatto per atto pubblico, sotto pena di nullità.


Se la donazione ha per oggetto cose mobili, queste devono essere esattamente specificate con l'indicazione del loro valore: la specificazione può essere contenuta nell'atto medesimo di donazione ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. Un'attribuzione patrimoniale elargita per spirito di liberalità può essere attuata anche in maniera indiretta per il tramite di uno schema negoziale diverso.

In tal caso, non è soggetta a tutte le regole dettate dal codice civile in materia di donazione: ad esempio, non è richiesto l'atto notarile, che è invece necessario per il contratto di donazione. Consente ad una parte, per spirito di liberalità, di arricchire l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

DIFFERENZE CON LA DONAZIONE

La donazione non può ledere i diritti dei soggetti che necessariamente partecipano all'eredità e possono ricorrere alla legge per ottenere quanto a loro è attribuito di diritto.

Lo strumento della donazione si presta ad operazioni di "sistemazione" della proprietà, consentendo la suddivisione dei beni di famiglia e quindi, la destinazione mirata del patrimonio impresa.



Il passaggio generazionale delle IMPRESE

Il passaggio generazionale riguarda le Imprese ma anche le Istituzioni (Governo, Regioni, Enti locali), le Camere di Commercio, le Università e le Società di Consulenza e Formazione, che possono ricoprire un ruolo fondamentale per favorire e promuovere la continuità aziendale.


TRUST

TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO



**54 dei 1.092 siti
Unesco sono
italiani**

**Il patrimonio storico - artistico di cui
l'Italia dispone rappresenta un
importante punto differenziale per la
competitività dell'intero paese**



**LA FILIERA
DELL'ARTE ITALIANA**

Ricerca NUMISMA

**include ben 36mila
lavoratori**

**-giro d'affari stimato intorno agli 1,46
miliardi di euro
-impatto economico complessivo di
3,78 miliardi**



**PUNTI
FONDAMENTALI
per la tutela del
patrimonio storico e
artistico**

**-semplificazione
delle norme**

**-conoscenza degli
strumenti giuridici**

-agevolazioni fiscali

**IL PATRIMONIO
STORICO ARTISTICO**

The diagram features a large orange circle with a dark red border on the left. A line connects its right edge to the text 'Passaggio generazionale progettato per tempo' above a yellow-to-brown gradient oval on the right. The oval contains text about the double value of passing on heritage to heirs and preserving it for future generations.

**Passaggio
generazionale
progettato per tempo**

**doppia valenza: tramandare il
patrimonio storico e artistico agli
eredi; tramandare e preservare il
patrimonio storico e artistico per
le generazioni future**

- preservare l'unità familiare, evitando conflitti nell'ambito delle famiglie e verso terzi, con conseguente perdita del valore economico e familiare
- preservare la memoria e l'identità familiare


Ci sono vari strumenti di gestione del patrimonio storico artistico tra cui:

Società fiduciarie

Trust

Fondazioni

Società semplici




**Trust a tutela del patrimonio
storico e artistico**

LE SOCIETA' FIDUCIARIE

**si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni
(L.n.1966/39 e D.M.16 Gennaio 1995)**

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - Avvocato Patrizia Dibari



Trust a tutela del patrimonio storico e artistico

LE FONDAZIONI

sono enti il cui patrimonio è destinato a uno scopo di utilità pubblica (ad es. a uno scopo assistenziale o culturale). Sono dotate di personalità giuridica privata e il loro patrimonio deve essere adeguato a raggiungere lo scopo perseguito (articoli 14 e seguenti del Codice civile)



Trust a tutela del patrimonio storico e artistico

LA SOCIETA' SEMPLICE

E' una particolare forma di società di persone che può essere costituita per l'esercizio esclusivo di attività economiche non di natura commerciale; la società semplice può essere utilizzata esclusivamente per le seguenti attività economiche:attività agricole; attività di gestione di immobili diverse da quelle destinate al mero godimento degli immobili stessi (articolo 2249 codice civile)



Trust a tutela del patrimonio storico e artistico

TRUST

"rapporto giuridico istituito da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico" (articolo 2, comma 1, Conv. Aja del 1° Luglio 1985 ratificata il 16.10.1989 entrata in vigore il 1.1.1992)

LA SCELTA E' IMPORTANTE

- **Maggiore o minore esigenze di flessibilità nella gestione**
- **Interesse prevalente alla conservazione del patrimonio o alla produzione di redditi**
- **Necessità familiari/di passaggio generazionale**

QUANDO IL TRUST

**a) quando sia già stato individuato il successore,
ma occorre individuare e gestire le condizioni,
le modalità ed i tempi del passaggio dei beni di
famiglia**

QUANDO IL TRUST

b) quando il discendente: non esiste ancora o minore di età; oppure esiste ma non ha interesse o attitudine a gestire i beni di famiglia

QUANDO IL TRUST

c) quando esistono più discendenti e si desidera evitare disaccordi tra essi ed uno solo di essi ha manifestato interesse ai beni di famiglia

PERCHE' IL TRUST

in considerazione della sua estrema flessibilità e personalizzazione

PERCHE' IL TRUST

consente ai titolari di patrimoni artistici di mantenerne l'unitarietà nel tempo

PERCHE' IL TRUST

assegnando al trustee il compito di gestirli adeguatamente e di porre in essere l'attività di conservazione e valorizzazione degli stessi secondo criteri di efficienza

SOGGETTI DEL TRUST

IL DISPONENTE

- **conferisce il patrimonio al trust destina i beni al perseguimento di uno scopo o nell'interesse di un beneficiario affida il compito al trustee**
- **perde definitivamente la proprietà dei beni oggetto del trust con la conseguenza che i creditori del disponente non possono più rivalersi su di essi**

SOGGETTI DEL TRUST

IL TRUSTEE

- **consegue la proprietà formale dei beni**
- **si obbliga a gestirli secondo quanto contenuto nell'atto di trust nell'interesse di un beneficiario o per il conseguimento di uno scopo**
- **può essere tanto una persona fisica, quanto una persona giuridica**

COSA ACCADE CON IL TRUST NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO

il disponente, proprietario del patrimonio storico-artistico lo conferisce al trust e lo affida al trustee per il raggiungimento di un determinato fine

ESEMPIO

per preservare il valore artistico della collezione, promuovere scopi culturali, favorire la circolazione e generare redditività atta a mantenere la sostenibilità e autosufficienza del trust nel lungo periodo

**Determina la creazione di un patrimonio
segregato sia rispetto ai beni del disponente sia
rispetto ai beni del trustee**

L'utilizzo del trust nel passaggio generazionale di patrimoni artistici consente di non disperdere valore, evitando rischi di frazionamenti e nel rispetto della distribuzione tra gli aventi diritto.

**IL TRUST DORIA
PAMPHILJ**

**collezione di opere
d'arte
storici palazzi
cinquecenteschi**

**volontà di preservare nel tempo l'origine
storico familiare del patrimonio artistico
garantendone integrità e conservazione,
anche nell'interesse culturale nazionale**

IL TRUST UMBERTO

**La trasmissione
patrimonio storico
artistico all'interno
della famiglia**

**Il caso di UMBERTO: strumenti presi in
esame donazione, testamento, fondazione,
trust**

CASO DI UMBERTO

di nobile famiglia, è proprietario di immobili, opere d'arte e di un'azienda e ha tre figli maggiorenni e una moglie

CASO DI UMBERTO

intende organizzare la propria successione quando ancora è in vita in modo tale da:

- a) conservare l'integrità e unicità del suo patrimonio all'interno della sua famiglia**
- b) garantire idonee cure ad un figlio, incapace**
- c) garantire alla famiglia il reddito derivante dalla gestione dell'azienda**

CON IL TESTAMENTO

Il testamento è un atto scritto unilaterale, revocabile, con il quale un soggetto individua la destinazione dei propri beni (o di parte di essi), per il momento successivo alla propria morte

Attraverso tale strumento, una persona sceglie a chi attribuire i propri beni nominando quali eredi anche estranei.

Se ci sono eredi legittimi e legittimari, che necessariamente partecipano all'eredità (per esempio, i figli), il testatore può decidere la sorte solo della cosiddetta quota disponibile del proprio patrimonio

CON IL TESTAMENTO

In caso di violazione di tale vincolo, gli eredi lesi nella propria quota o estromessi dall'eredità potranno ottenere quanto la legge attribuisce loro.

Il testamento, per poter esplicitare i propri effetti, deve avere la forma scritta, che può, comunque, rivestire forme diverse; può essere olografo oppure rivestire la forma dell'atto pubblico, che si può presentare come testamento pubblico o come testamento segreto

CON LA DONAZIONE

La donazione è un contratto che si perfeziona con il consenso del donante e del donatario con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione

L'accettazione del donatario può essere contestuale alla donazione ovvero successiva.

La donazione non può ledere i diritti dei soggetti che necessariamente partecipano all'eredità che possono ricorrere alla legge per ottenere quanto a loro è attribuito di diritto.

Non rientrano nel regime giuridico delle donazioni le cosiddette liberalità d'uso, cioè quelle che si fanno in occasione di servizi resi (es. regalo per ricambiare un favore) o comunque in conformità agli usi (es. regali di compleanno)

CON LA DONAZIONE

Il contratto di donazione deve essere fatto per atto pubblico, sotto pena di nullità.

Se la donazione ha per oggetto cose mobili, queste devono essere esattamente specificate con l'indicazione del loro valore: la specificazione può essere contenuta nell'atto medesimo di donazione ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. Un'attribuzione patrimoniale elargita per spirito di liberalità può essere attuata anche in maniera indiretta per il tramite di uno schema negoziale diverso.

In tal caso, non è soggetta a tutte le regole dettate dal codice civile in materia di donazione: ad esempio, non è richiesto l'atto notarile, che è invece necessario per il contratto di donazione. Consente ad una parte, per spirito di liberalità, di arricchire l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

CON LA DONAZIONE

La donazione non può ledere i diritti dei soggetti che necessariamente partecipano all'eredità e possono ricorrere alla legge per ottenere quanto a loro è attribuito di diritto.

Lo strumento della donazione si presta ad operazioni di "sistemazione" della proprietà, consentendo la suddivisione dei beni di famiglia e quindi, la destinazione mirata del patrimonio impresa.



Trust a tutela del patrimonio storico e artistico

LE FONDAZIONI

sono enti il cui patrimonio è destinato a uno scopo di utilità pubblica (ad es. a uno scopo assistenziale o culturale). Sono dotate di personalità giuridica privata e il loro patrimonio deve essere adeguato a raggiungere lo scopo perseguito (articoli 14 e seguenti del Codice civile)

**decide, però, di istituire un Trust
successorio/familiare**

attribuendo ad esso tutto il suo patrimonio, la cui integrità, unicità e conservazione dovrà essere perseguita e garantita dal Trustee di sua fiducia

UMBERTO si riserva il ruolo di **Guardiano**, al fine di poter controllare, finché in vita, che il **Trustee** operi correttamente nell'interesse generale del **Trust**.

Parte del reddito del Trust andrà a beneficio del figlio incapace

altra parte andrà a beneficio dei componenti della sua famiglia (lui stesso, la moglie e i figli) e la restante parte andrà a conservare le opere d'arte

**Beneficiari del Fondo in Trust al termine finale
del Trust sono i figli di UMBERTO**

SOLUZIONE


con un unico strumento, UMBERTO è riuscito a soddisfare le sue volontà, potendo anche controllare, come Guardiano, che il Trustee operi correttamente e, in difetto, avendo la facoltà di revocarlo



IL TRUST BRUNELLO

La trasmissione del patrimonio storico artistico (opere d'arte) ad un museo già esistente

Il caso di Brunello: strumenti presi in esame fondazione




Trust a tutela del patrimonio storico e artistico

Brunello, anziché istituire un museo privato intende trasferire a titolo gratuito la sua collezione d'arte ad una FONDAZIONE

LA CONDIZIONE


quest'ultima si impegna ad allestire una mostra permanente e ad effettuare regolare manutenzione e restauro delle opere ricevute



Trust a tutela del patrimonio storico e artistico

Brunello decide di istituire un Trust di scopo, a cui attribuisce la collezione d'arte.

Nomina un amico professionista e due esperti di storia dell'arte quali Trustee, con il compito di valorizzare la collezione attraverso la realizzazione di mostre, curate di concerto con la fondazione, che possono garantire ricavi sufficienti per consentire la manutenzione e il restauro delle opere, anche attraverso un piano progressivo di recupero delle stesse



Trust a tutela del patrimonio storico e artistico

Nomina Guardiano del Trust il proprio legale, con il compito di verificare che il collegio di Trustee attui perfettamente lo scopo del Trust e con facoltà di revoca di uno o più dei Trustee, in caso di loro azioni contrarie allo scopo del Trust od omissioni di attività



IL TRUST
COLLEZIONI D'ARTE

**preservare la memoria
e l'identità familiare**

**si riscontra, con più frequenza, la volontà di
preservare e proteggere il valore del
patrimonio artistico rappresentato dalle
collezioni d'arte**

IL TRUST PER LE COLLEZIONI D'ARTE

creazione di un Trust come strumento per la tutela e il passaggio generazionale delle opere d'arte preferendolo alla Fondazione, istituto molto diffuso nel mondo dell'arte italiano ma che rispetto al Trust è meno duttile e meno adattabile alle esigenze del collezionista

ALCUNE DIFFERENZE CON LA FONDAZIONE

Il Trust non ha obblighi di forma, se non quella scritta, non necessita del riconoscimento da parte dell'autorità competente previsto per la Fondazione che richiede anche la costituzione per atto notarile

ALCUNE DIFFERENZE CON LA FONDAZIONE

Contestualmente alla istituzione del Trust il notaio procederà alla redazione dell'atto di attribuzione dei beni in Trust, che, nel caso siano opere singole o una collezione, dovranno essere elencate e identificate, anche nella provenienza

ALCUNE DIFFERENZE CON LA FONDAZIONE

Da questo momento le opere saranno gestite dal trustee, nell'interesse generale del Trust, ossia secondo lo scopo del Trust, così come indicato dal disponente nell'atto istitutivo

ALCUNE DIFFERENZE CON LA FONDAZIONE

La differenza più importante, per quanto riguarda il collezionismo, è che nel caso di un ricorso al Trust per finalità successorie la collezione si mantiene nell'ambito della famiglia secondo un asse ereditario in linea retta

ALCUNE DIFFERENZE CON LA FONDAZIONE

Le Fondazioni spesso sono state create da una famiglia di imprenditori per mantenere intatto il proprio patrimonio, ma questo, nell'ambito di una Fondazione, non segue l'asse ereditario, ma rimane nell'ambito di una gestione più pubblica

DIFFERENZA FONDAMENTALE CON LA FONDAZIONE

Al contrario, nel caso di un Trust con finalità successorie che posseda una collezione d'arte, essa viene comunque tramandata, in linea retta, ai discendenti, potendo tuttavia prevedere che la collezione sia messa a disposizione di musei e gallerie perché la sua visione sia fruibile da un largo pubblico

Il Trust rappresenta quindi un istituto che consente ai collezionisti di trasmettere le opere d'arte ai propri discendenti e, al contempo, di permettere ad un vasto pubblico la loro visione, senza per questo che il patrimonio artistico venga per sempre affidato alla gestione pubblica.

ASPETTI FISCALI DEL TRUST NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO

Il Trust presenta vantaggi economici con riguardo alle imposte di successione e di donazione, che si applicano agli atti di attribuzione in trust

nel caso di un Trust successorio con beneficiari: i discendenti in linea retta del disponente, alle attribuzioni al Trust di beni, si applica una franchigia di 1 milione di euro per ogni beneficiario e un'aliquota del 4% sul maggior valore

un beneficio che permette una pianificazione successoria meno gravosa rispetto agli altri Stati dell'EU ove si sconta un'imposizione che può raggiungere l'80%

I VANTAGGI DEL TRUST

In considerazione dei rilievi sin qui espressi: qualora un soggetto, persona fisica o giuridica, possieda beni di particolare valore artistico potrebbe conferire detti beni ad un trust, con tutti i vantaggi in precedenza descritti in termini di effetti segregativi dei beni che discendono dal trust medesimo, con l'ulteriore conseguenza che allo stesso risulta assicurata una destinazione unitaria post mortem di disciplina in ambito familiare della successione ereditaria, ovvero di devoluzione dei beni ad enti che li usano per istituire musei o perseguire altre pubbliche finalità (es. allestire mostre, etc)

I VANTAGGI DEL TRUST

UNITARIETA' E CONTINUITA' DI GESTIONE DI UN PATRIMONIO

il trustee, può assicurare una gestione unitaria e continua nel tempo.

I VANTAGGI DEL TRUST

ULTRATTIVITA'

con il trust il disponente può perseguire determinate finalità a prescindere dalla sua esistenza in vita, non raggiungibili attraverso gli istituti giuridici tradizionali, come il testamento, la donazione ed il patto di famiglia.

esempio: il passaggio generazionale di tutto (o parte) il patrimonio del disponente/ capofamiglia a favore dei figli, o nipoti, così da riuscire a garantire loro una certa stabilità economica e in modo da sviluppare nel tempo i valori condivisi della famiglia, oltre che rendere disponibili tutti i mezzi necessari per il loro benessere morale e materiale”

I VANTAGGI DEL TRUST

RISERVATEZZA

il trust determina l'insorgenza di una proprietà in capo ad un soggetto (il trustee) diverso dal disponente

esempio: è utile qualora si vogliano compiere operazioni in piena riservatezza, quando per es. il disponente debba gestire eventi della propria vita al di fuori della propria famiglia o dal proprio contesto sociale e lavorativo, voglia individuare beneficiari del reddito del trust diversi da quelli indicati come beneficiari finali fa ricorso al trust per stipulare le polizza vita

Avvocato Patrizia Dibari



INQUADRAMENTO DEI TRUST IN ITALIA

**NUOVA REGOLAMENTAZIONE
FISCALE DL.VO N.139/2024**

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

- **Ampia diffusione del Trust nell'ambito della famiglia e nel settore sociale** dove è maggiormente sentita l'esigenza delle parti di prevenire e dirimere i conflitti nel più breve tempo possibile.
- **Importante L. n.112/2016 c.d. Dopo di Noi** che prevede misure di protezione per i soggetti con disabilità grave e prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o se esistenti non siano in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza e in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori (Art. 1 co.1 e 2) .

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

- **Nell'ambito della famiglia** è possibile, attraverso il Trust, approntare soluzioni duttili e tagliate su misura.
- **PER ESEMPIO:**
 - proteggere il patrimonio di famiglia in considerazione delle vicende della vita.
 - unione dei figli nella gestione del patrimonio della famiglia per la loro sicurezza economica;
 - costituire un fondo unitario per destinarlo ai nipoti;

TRUST PER LA TUTELA DELLA FAMIGLIA

- sistemare il patrimonio di famiglia anche in previsione della morte e/o eventuali malattie ed incapacità
- potenziare e ottimizzare i benefici di una polizza vita così da consentire una serena programmazione della vita della famiglia, della vita dei propri cari.

FONDO PATRIMONIALE

- famiglia legittima
- cessa quando il matrimonio si scioglie
- ampia autonomia dei coniugi nel disporre dei beni del fondo, in assenza di figli minori
- Destinazione dei beni solo ai bisogni della famiglia

VINCOLI DI DESTINAZIONE

- solo effetti reali
- **causa espressa ed oggetto di controllo di meritevolezza**
- **non c'è il trasferimento della proprietà**
- il proprietario può agire contro il gestore
- **manca la disciplina della gestione**
- ha ad oggetto solo beni immobili e mobili registrati
- determinato nel tempo
- il beneficiario è determinato o determinabile
- richiede l'atto pubblico

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

- **Il confronto con gli strumenti tradizionali** spetta all'operatore giuridico.
- **La scelta è subordinata alle esigenze** del caso concreto in considerazione delle naturali differenze tra gli strumenti giuridici.

LA TUTELA DELLA FAMIGLIA

- Il Trust può essere orientato **alla protezione della persona, del soggetto all'interno della famiglia**
- Il Trust può essere indirizzato **alla tutela dei beni di famiglia e dei diritti che le persone di famiglia hanno sui beni**

IL TRUST APPORTA UN VALORE AGGIUNTO ED E' UN ABITO SU MISURA

I soggetti che si avvicinano al trust ed i soggetti deputati a proporre e progettare i trust(i professionisti, avvocati, commercialisti, notai, consulenti) devono prestare attenzione alla programmazione del trust sulla base delle concrete esigenze che ne motivano l'istituzione, **andando oltre l'effetto della segregazione che ogni trust naturalmente comporta e fare attenzione al pieno rispetto delle regole deontologiche.**

- **Trust nei rapporti tra coniugi e unioni civili: per una serena pianificazione del patrimonio familiare e per favorire le situazioni di crisi della coppia;**
- **Strumenti a confronto: fondo patrimoniale e vincoli di destinazione**

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

E' frequente che il trust sia utilizzato come strumento per la **gestione della crisi coniugale**, utilizzo che nella prassi si manifesta o mediante l'istituzione dello stesso da parte dei coniugi sotto condizione che i patti della separazione o del divorzio che danno atto dell'istituzione del trust, siano omologati dal tribunale oppure attraverso l'incorporazione del trust nei patti stessi

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Autonomia negoziale dei coniugi

Le ragioni del trust:

**garanzia adempimento obbligazioni ex art. 156 cod.civ. e art. 6
Legge 898/70**

Ridistribuzione patrimonio comune e di ciascuno

Tutela reale soggetti deboli del rapporto

Vantaggi fiscali

Confronto con fondo patrimoniale e vincoli di destinazione

Fondo patrimoniale

Art. 167 Codice Civile

Ciascuno o ambedue i coniugi , per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Fondo patrimoniale e trust

Affinità

La fattispecie sostanziale del fondo patrimoniale, con la segregazione di alcuni beni e la successiva possibilità di aggiungerne altri in un vincolo di destinazione, senza necessità di trasferimento, è estremamente affine a quella del trust

Tribunale di Pisa, decreto 22.12.2001

Fondo patrimoniale e trust

Affinità

Il trust appare assimilabile al fondo patrimoniale nel quale pure viene posto un limite – per il titolare formale di essi – alla disponibilità di determinati beni per il raggiungimento di uno scopo determinato. In analogia alla previsione di cui all'art. 2747 c.c. per la costituzione del fondo patrimoniale anche l'atto costitutivo del trust va dunque assoggettato a trascrizione

Tribunale Milano, decreto 8.10.2002

Elementi comuni: segregazione

È l'effetto naturale dell'inclusione di un diritto nel fondo patrimoniale, esattamente come nel trust.
Entrambi identificano un patrimonio destinato ad una finalità

Fondo patrimoniale: art. 170 c.c.

L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

Trust: artt. 2, Il co. lett. a) e 11, Il co. Convenzione de L'Aja

...I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee...

.....i beni in trust siano separati dal patrimonio personale del trustee

Elementi comuni

Struttura

sia nel fondo patrimoniale sia nel trust vi è distinzione tra negozio istitutivo e negozio dispositivo

Il negozio istitutivo non richiede accettazione

Oggetto

del fondo patrimoniale come nel trust non è un bene ma un diritto

Elementi distintivi

Soggetti

Il fondo patrimoniale presuppone una famiglia legittima, non c'è f.p. se non c'è unione coniugale

Il trust può essere utilizzato da genitori nubili o celibi, vedovi e da coppie non sposate

Elementi distintivi

Beni

Nel fondo patrimoniale possono essere destinati solo i beni elencati nell'art. 167 c.c.

....beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito...

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo

Nel trust può essere segregata qualunque posizione soggettiva

Elementi distintivi

Durata

Il fondo patrimoniale dura quanto il matrimonio, con l'eccezione della sua ultrattività in presenza di figli minori (art. 171, II co. cod.civ.)

Il trust dura fino al termine fissato dal/i disponente/i

Elementi distintivi

Funzione

Nel fondo patrimoniale è il soddisfacimento dei bisogni della famiglia

Nel trust ben più ampia può essere la finalità da perseguire

Elementi distintivi

Forma

Il fondo patrimoniale deve necessariamente essere costituito con atto pubblico (per testamento se la disposizione proviene da un terzo)

Il trust può essere istituito con scrittura privata

Elementi distintivi

Titolarità

Nel fondo patrimoniale i coniugi in pari quota

Nel trust il *trustee* può essere uno solo, non necessariamente un coniuge

Elementi distintivi

Amministrazione

Il fondo patrimoniale è amministrato dai coniugi secondo le regole della comunione legale (artt. 168 e 180 cod.civ.)

Nel trust il *trustee* amministra in piena autonomia e discrezionalità con il solo vincolo della finalità stabilita nell'atto

Elementi distintivi

Alienazione dei beni

Nel fondo patrimoniale il principio della inalienabilità se non con il consenso unanime dei coniugi (e l'autorizzazione del Giudice Tutelare in presenza di figli minori) è agevolmente eluso (art. 169 c.c.)

Nel trust la vendita dei beni effettuata dai genitori *trustee* concreta un'ipotesi di conflitto di interessi

Elementi distintivi

Esecuzione sui beni

I creditori, nei limiti delle obbligazioni assunte per i bisogni della famiglia, possono aggredire i beni del fondo patrimoniale e i frutti (art. 170 c.c.)

Nel trust l'effetto segregativo è totale

Elementi distintivi

Destinazione finale dei beni

I beni del fondo patrimoniale ritornano di regola a colui che li ha posti nel fondo

Nel trust i beni sono assegnati ai beneficiari finali

Vantaggi del trust

- Surrogazione reale
- Diritti dei beneficiari
- Durata variabile
- Reimpiego reddito eccedente
- Previsione nuovi trustees
- Maggior ambito di applicazione

LEGGE DOPO DI NOI

L. n. 112/2016

Trust

vincoli di destinazione

contratto di affidamento fiduciario

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

(Art. 1 -Finalità e soggetti aventi diritto)

Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, ex art. 3 L. n.104/92, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, mancanti di entrambi i genitori o se esistenti non siano in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza e in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori”.

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

(Art. 1 -Finalità e soggetti aventi diritto)

- 1. intende dare attuazione ai principi stabiliti nella Costituzione della Repubblica Italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**
- 2. intende integrare gli altri interventi di cura e di sostegno, già previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3 L. n.104/92).**

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

(Art. 3 L. n.104/92).

E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”

la costituzione di un fondo (art.3 co.1) con l'obiettivo di determinare livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LEP) da garantire su tutto il territorio nazionale per realizzare:

- programmi di assistenza a supporto della domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità e sostenendo la permanenza temporanea fuori dal contesto familiare in caso di situazioni di emergenza;
- alloggi di tipo familiare e di co-housing da condividere con l'aiuto di persone con disabilità;
- sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”

la realizzazione di progetti individuali per evitare l'istituzionalizzazione cioè il ricovero in strutture di soggetti con deficit cognitivi importanti, come sinora avvenuto per l'85 % dei casi, perchè molti di questi disabili gravi hanno la possibilità di inclusione sociale e di continuare a vivere in casa, di condividere appartamenti con altri e di inserirsi con profitto nel mondo del lavoro.

A tal fine prevede benefici fiscali ad hoc per:

- le erogazioni da parte di soggetti privati;
- la stipula di polizze di assicurazione;
- la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali.

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”

GLI STRUMENTI

ritenuti idonei a garantire la maggiore certezza del futuro e comunque la migliore esistenza possibile, a prescindere dalla capacità ed esistenza in vita dei genitori

PRIMO GRANDE INTERROGATIVO

chi si prenderà cura di mio figlio quando non ci sarò più o non sarò più in grado di assisterlo

SECONDO GRANDE INTERROGATIVO

chi garantisce che questi soggetti opereranno bene “dopo di noi” ?

come è possibile avere la garanzia che quanto destinato a mio figlio sia effettivamente e correttamente impiegato ?

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”

ex Art. 6

Trust

Vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile

Fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario

stipulati nella forma dell’atto pubblico (art. 6 co.3 lett. A)

BENEFICI FISCALI AD HOC

In considerazione della particolare situazione dei soggetti e delle loro famiglie, la legge concede benefici fiscali ad hoc agli interventi di sostegno in favore delle persone con disabilità gravi attuati mediante la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali.

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

LA STRUTTURA DEL TRUST E DEGLI ALTRI STRUMENTI PER IL “ DOPO DI NOI”

L'art. 6 della L. n.112/2016 delinea la struttura di un Trust “Dopo di noi” e degli altri strumenti previsti dalla legge.

Il rispetto dei requisiti delineati consente i benefici fiscali ad hoc previsti dalla legge.

La legge impone che il trust, il contratto di affidamento fiduciario, il vincolo di destinazione devono essere stipulati nella **forma dell'atto pubblico** :

i

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

TRUST

- è uno strumento giuridico che **garantisce una protezione legale tramite un rapporto fiduciario** tra chi dispone di un bene e lo affida a un soggetto trustee che deve amministrarlo a vantaggio di un beneficiario o per realizzare uno scopo attenendosi alle indicazioni che il disponente stabilisce nell'atto istitutivo di trust.
- è **un istituto giuridico** applicabile in Italia in virtù dell'adesione del nostro paese alla Convenzione dell'Aja del 1985 resa esecutiva in Italia con L. n.364 del 16 ottobre 1989 applicabile ai Trusts e sul loro riconoscimento ed entrata in vigore il 1.1.1992.
- **“trust di scopo”**: ha ad oggetto il perseguimento di un fine, ossia il benessere del disabile vita natural durante, e non l'arricchimento di determinati soggetti, neppure degli stessi beneficiari.

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Il disponente

- è la persona che **possiede beni mobili o immobili e decide di conferirli al trust** in favore di un terzo o per la realizzazione di uno scopo;
- generalmente, nel trust in favore dei soggetti deboli, i disponenti sono i genitori o i famigliari più stretti.

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Con il Trust:

- è sempre il disponente a decidere quando rendere operativo il trust da lui istituito.
- può vincolare la nuda proprietà riservandosi il diritto di usufrutto di quanto destinato in trust.
- può nominare sé stesso guardiano;
- può nominare sé stesso trustee dando vita al trust auto dichiarato
- possono essere ricompresi tra i soggetti da tutelare, anche gli stessi disponenti per garantirsi anche ciò di cui potranno avere bisogno in caso di sopravvenuta incapacità.

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Il Trustee

Il trustee è il proprietario formale dei beni conferiti in trust del quale è il soggetto incaricato della gestione e dell'amministrazione.

La legge consente di attribuire il ruolo di trustee anche alle Onlus.

In tale ambito esistono operatori di alta specializzazione capaci di assistere i soggetti privi di autonomia

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Il Guardiano

- Il guardiano **ha il compito di vigilare sull'operato del trustee** nell'interesse del beneficiario o per la realizzazione dello scopo come nei trust di scopo, ossia in quelli costituiti al fine di disporre dei mezzi necessari per svolgere una determinata attività, in questo caso quella in favore del disabile. La figura del guardiano è **obbligatoria nel caso dei trust finalizzati a garantire il futuro dei soggetti disabili.**

I Beneficiari

- I beneficiari **sono coloro verso i quali il trustee è obbligato** e sono i soggetti destinatari di vantaggi del fondo in trust. Si distinguono normalmente in: beneficiari del reddito cioè di ogni utilità derivante dall'amministrazione del trust nel corso della sua durata; beneficiari finali cioè coloro ai quali spetterà il fondo in trust al termine finale della durata del trust. **In un trust "dopo di noi" i beneficiari del reddito sono i soggetti disabili e la durata del trust coincide con la durata della vita del disabile.**

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

VINCOLO DI DESTINAZIONE

- L'art. 2645 ter cc. disciplina **la trascrizione del vincolo di destinazione per effetto del quale quest'ultimo diviene opponibile ai terzi**, con la conseguenza che i beni “vincolati” e i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva che non dipenda da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso.
- è possibile creare un patrimonio separato rispetto a quello “generale” di cui si sia titolari.

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Alcune differenze con il TRUST

- l'atto di destinazione **ha solo effetti reali** mentre il trust ha effetti sia reali che obbligatori;
- l'atto di destinazione è **statico** perché non trasferisce la proprietà, il trust è dinamico perché implica il trasferimento della proprietà per motivi gestori;
- è preclusa l'alienazione dei beni, non essendovi il programma **non vi è garanzia dello scopo; il trust non impedisce l'alienazione dei beni vincolati** se necessario per metterne il ricavato a disposizione delle persone con disabilità le quali beneficiano normalmente del reddito dei beni;
- **nell'atto di destinazione il proprietario può agire contro il gestore nel trust no**; nell'atto di destinazione manca la disciplina della gestione, nel trust c'è;
- l'atto di destinazione ha ad oggetto **solo beni immobili e mobili registrati o titoli nominativi**; il trust può riguardare tutti i beni: mobili, immobili, denaro quote o azioni, diritti di usufrutto, nuda proprietà, universalità di beni, collezioni, opere d'arte ed anche i crediti;

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

- un soggetto affidante vincola beni immobili, affidandone la gestione ad un terzo soggetto affidatario, **in attuazione di un programma “destinatorio” disposto dal primo, che il secondo è tenuto ad osservare e attuare.**
- non è disciplinato dalla legge essendo attualmente una elaborazione giuridica di matrice dottrinale ma ha ottenuto il suo riconoscimento normativo nel nostro ordinamento con la legge. N. 112/2016.
- è una nuova tipologia contrattuale che si affianca agli istituti del trust e dell’atto di destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c., in grado di realizzare una figura di patrimonio separato di fonte negoziale.

TRUST - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Alcune differenze con il TRUST e i VINCOLI DI DESTINAZIONE

- evita gli **inconvenienti derivanti dall'utilizzo del trust che richiede una conoscenza profonda della legge straniera regolatrice.**
- si sostanzia in **un contratto e non – a differenza del trust – in un negozio giuridico unilaterale.**
- realizza il richiamato programma destinatorio stabilito dall'affidante attraverso gli istituti giuridici propri del diritto italiano (e non straniero), rimediando così alle inefficienze derivanti dal ricorso agli istituti tradizionali del nostro ordinamento, quali il mandato o il negozio fiduciario (cfr. M. Lupoi, *I trust nel diritto civile*, 2004, p. 249).
- sopperisce ai limiti funzionali del negozio giuridico previsto dall'art. 2645-ter c.c. che non impone alcuna obbligazione fiduciaria a carico del gestore e nemmeno prevede che possano essere oggetto del medesimo beni diversi da quelli espressamente menzionati nella norma (beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri).

LA STRUTTURA DEL TRUST E DEGLI ALTRI STRUMENTI PER IL “ DOPO DI NOI”

- **identificare** in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
- **descrivere la funzionalità e i bisogni specifici** delle persone con disabilità grave in favore delle quali i predetti strumenti sono istituiti;
- **indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave**, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
- **indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione** a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
- **prevedere che gli esclusivi beneficiari siano persone con disabilità grave** come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge;

LA STRUTTURA DEL TRUST E DEGLI ALTRI STRUMENTI PER IL “ DOPO DI NOI”

- **prevedere che la finalità assistenziale deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione;**
- **individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore e i criteri per la sua sostituzione; tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;**
- **stabilire che il termine finale di durata sia la data della morte della persona con disabilità grave;**
- **stabilire la destinazione del patrimonio residuo.**

LA STRUTTURA DEL TRUST E DEGLI ALTRI STRUMENTI PER IL “ DOPO DI NOI” RETROCESSIONE AL DISPONENTE

diversamente dalla disciplina generale sui trust, è previsto che **i beni possano retrocedere al disponente in caso di pre morienza del disabile** (ed il ri-trasferimento gode delle medesime agevolazioni fiscali previste al momento del primo trasferimento dei beni in trust con esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni e pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (Art.6 co. 4 L. n.112/2016).

TRASFERIMENTO DE RESIDUO A SOGGETTO DIVERSO

in caso di morte del disabile il **trasferimento del patrimonio de residuo ad un soggetto diverso** (sarà soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dalla legge n.262/2006 in considerazione del rapporto di parentela intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio de residuo (art. 6 co.5 L. n.112/2016).

DATO RILEVANTE

dal punto di vista soggettivo, **non è necessario che tali negozi siano istituiti solo dai genitori a favore dei figli disabili.**

Infatti l'art. 4 della legge n.112 del 2016 dispone che il fondo è destinato all'attuazione di programmi di intervento a beneficio delle persone con disabilità grave per cui è rivolto a chiunque persona fisica , giuridica, organizzazioni per esempio realizzare **strutture che accolgano i genitori e le persone che accompagnano i soggetti disabili fuori dalla propria città**

TRUST

Trust confronto con l'amministrazione di sostegno

Avvocato Patrizia Dibari

Trust confronto con l'amministrazione di sostegno

Il trust è considerato un valido ed adeguato strumento di protezione dei soggetti deboli. Tanto discende dalla lettura dei provvedimenti giurisprudenziali in commento emessi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, istituto giuridico previsto dagli artt.404 e ss. del codice civile

Avvocato Patrizia Dibari

Trust confronto con l'amministrazione di sostegno

E' ammissibile la nomina dell'amministratore di sostegno e la contestuale autorizzazione a istituire un trust con beni immobili del soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno

Trust confronto con l'amministrazione di sostegno

Il Giudice tutelare ritiene ammissibile attribuire il potere di istituire un trust all'amministratore di sostegno all'atto del decreto di nomina, conferendo al trust i beni immobili del disabile ed indicando ogni opportuna disposizione per la loro gestione

Trust confronto con l'amministrazione di sostegno

Nella fattispecie un beneficiario disabile per il quale i familiari intendevano garantire il miglior regime di vita possibile unitamente alle cure e alla assistenza necessarie

- **il vantaggio del ricorso al trust** è consistito anche nel fatto che i poteri del trustee erano stati puntualmente indicati nell'atto di trust, allegato al ricorso ed autorizzato dal Giudice, per cui l'attività del trustee, nei limiti dei poteri riconosciuti nell'atto istitutivo di trust, non era più sottoposto ad autorizzazioni giudiziarie ulteriori che avrebbero potuto pregiudicare la sua attività di gestione dei beni in trust

Trust confronto con l'amministrazione di sostegno

Nell'amministrazione di sostegno, invece, al momento dell'apertura della procedura con il decreto di nomina dell'amministratore, occorre effettuare una precisa individuazione di tutti gli atti che l'amministratore può compiere in rappresentanza o assistenza del soggetto debole, con la conseguenza che al mutare delle condizioni nelle quali si trova una persona, si rende necessario un ulteriore intervento del giudice per modificare o integrare il precedente provvedimento

Trust confronto con l'amministrazione di sostegno

Pertanto, il trust per la sua estrema elasticità si è rivelato lo strumento più adeguato a risolvere problemi legati alla preoccupazione di assicurare il mantenimento del tenore di vita attuale e la cura e l'assistenza, personale e medica, dei soggetti da assistere, bisognosi di protezione per esempio quando si tratti di persone interdette e/o sottoposte a tutela

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**

Avvocato Patrizia Dibari



TRATTAMENTO FISCALE DEL TRUST

La convenzione de L'Aja non dispone sul trattamento fiscale del trust, il quale rientra nella competenza dei singoli Stati (ART. 19 CONVENZIONE DEL'AJA DEL 1 LUGLIO 1985 RATIFICATA DALLA L.N.364/'89)

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 74-76 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento

DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Legge Finanziaria del 2007 (art. 1 comma 77 L. n.296 del 27.12.2006)

*Circolare n. 48/E dell'Agencia delle Entrate del 6.8.2007,
Circolare n.3/E del 22.1.2008*

Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 sul trattamento dei redditi dei trust

legge «Dopo di noi» del 2016 n.112

*Circolare n.34/e del 20 ottobre 2022 - Agenzia delle Entrate
IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024)*

LA CIRCOLARE N.34/E DEL 20 OTTOBRE 2022 – AGENZIA DELLE ENTRATE

Introduce importanti modifiche all'imposizione indiretta dei beni in trust, con particolare riguardo all'individuazione del momento impositivo ai fini delle imposte di donazione e successione negli atti di istituzione dei vincoli di destinazione, con il conseguente superamento delle indicazioni contenute nella circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, par. 5.2., 5.3 e 5.5 e nella circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, par.5.4.2.;


IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024) VA OLTRE LA CIRCOLARE n 34/E/2022

Le modifiche previste dalla Riforma del 2024 del Testo unico successioni e donazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025 prevedono l'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust, con l'introduzione di un'apposita e specifica disciplina sulla **Tassazione in uscita**, secondo cui l'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, e l'**opzione per la corresponsione dell'imposta "in entrata"**, la gestione fiscale dei trust risulta notevolmente semplificata, fornendo ai contribuenti gli strumenti per porre in essere un'adeguata pianificazione patrimoniale

**Circolare 6.8.
2007, n. 48/E,
par. 5.2., 5.3 e
5.5**

**Disciplina fiscale
rilevante ai fini
delle imposte sui
redditi e delle
imposte indirette**

il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) sottoposto all'imposta sulle successioni e donazioni **in misura proporzionale**, sia esso disposto mediante testamento o per atto *inter vivos*, secondo le disposizioni stabilite all'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006



**Circolare
22.1.2008, n.
3/E, par.5.4.2.
Successioni,
donazioni, atti a
titolo gratuito e
costituzione di
vincoli di
destinazione**

Come per
l'imposta di
successione
**adotta il sistema
delle franchigie,**
anche per le
donazioni, gli altri
atti a titolo
gratuito e la
costituzione di
vincoli di
destinazione

PRESUPPOSTO

in entrambe le circolari per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta dal predetto articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262:

RICONDUCIBILITA' DEL TRUST NELLA CATEGORIA DEI VINCOLI DI DESTINAZIONE

pur rilevando la gratuità dell'atto dispositivo con il quale il disponente vincola i beni in trust.

Circolare Agenzia Entrate n 34/E/2022



stabilisce che la “dotazione” di beni e diritti in trust, ai fini dell’applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, **non produce un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, un “arricchimento” dei beneficiari;** ai fini dell’applicazione delle predette imposte, **occorre avere riguardo all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario e non ad una indeterminata “utilità economica” della quale il disponente dispone**

**Circolare dell' Agenzia delle Entrate n.34 del 20
ottobre 2022 -RECEPIMENTO
DELL'ORIENTAMENTO
GIURISPRUDENZIALE**

La Circolare dell' Agenzia delle Entrate n.34 del 20 ottobre 2022 recepisce l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità applicabile ai trust ai fini della imposizione indiretta che, dall'anno 2019, ha affermato che l'atto di dotazione dei trust non va tassato con l'imposta di donazione, perché non è una manifestazione di capacità contributiva, che va applicata solo quando l'attuazione del vincolo di destinazione produce un incremento stabile (a titolo gratuito) del patrimonio

TASSAZIONE IN USCITA E NON IN ENTRATA

dal 2019 a oggi sono OLTRE un centinaio le sentenze della Cassazione sul punto che il patrimonio vincolato in trust non può essere tassato “in entrata”, in quanto l’imposta di donazione è dovuta **nel momento in cui i beni sottoposti al trust escono dal vincolo di destinazione istituito dal disponente per entrare nella sfera giuridica del beneficiario finale.**

(sentenza 15453, 15455, 15456, 16700, 16701, 16705, 19167, 19319, 12754 e ordinanza 19310 e da ultimo nelle ordinanze n.16688, 16372, 13818,13819 del 2021 e nella sentenza n.8719 del 2021)

l'Agenzia delle Entrate HA MODIFICATO il proprio orientamento ritenendo che il trasferimento patrimoniale a favore del trustee sia una fase transitoria e strumentale, preordinata all'attuazione del programma dettato dal disponente, che determina l'applicazione dell'imposta di donazione solo quando mira all'arricchimento del beneficiario; sancendo che, in questi casi, alla dotazione del trust non si applicano l'imposta di donazione ma solo l'imposta di registro in misura fissa; né le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale dovute anch'esse solo in misura fissa.

a seguito della pronuncia del 16 febbraio 2021, n. 3986 della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha cambiato indirizzo - rispetto a quanto originariamente espresso dalla stessa nelle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008 – allorchè, rispondeva all'interpello n.352 del 18 maggio 2021 (risposta a interpello 106 del 15 febbraio 2021) che «l'attribuzione di beni e/o diritti vincolati in trust ai beneficiari del trust da parte del trustee determina l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni».

Corte di Cassazione 16 febbraio 2021, n. 3986

In risposta all'interpello n.352 del 18 maggio 2021, che l'Agenzia riscontrava sostenendo che «l'attribuzione di beni e/o diritti vincolati in trust ai beneficiari del trust da parte del trustee determina l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni», il Collegio di legittimità, riaffermava che le imposte di donazione e successione in misura proporzionale non vanno anticipate né all'atto istitutivo né all'atto di dotazione del trust, **bensì solo al momento di sua attuazione e compimento mediante il trasferimento dei beni ai beneficiari** e ciò indipendentemente dalla tipologia di trust, ivi compreso il trust autodichiarato.

La Corte Suprema investita della questione sollevata con ricorso dall'Agenzia delle entrate decideva che **il prelievo proporzionale della imposta di donazione e delle imposte ipotecarie e catastali non andrà mai anticipata né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì è dovuto nella fase finale del passaggio dei beni dal trust ai beneficiari e non invece nella fase iniziale dal disponente al trustee.** La circostanza che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non giustifica l'immediata tassazione proporzionale, poiché la designazione iniziale non equivale in alcun modo a trasferimento immediato del bene.

NEL CORSO DELLA VIGENZA DEL TRUST

In base a tanto consegue che non è sottoposta a tassazione proporzionale l'attribuzione che il trust riceve inizialmente e nemmeno quella nel corso della vigenza del trust

NO TASSAZIONE PROPORZIONALE IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL TRUSTEE

non è applicabile la tassazione proporzionale nel caso di sostituzione del trustee perché trattasi di un mero avvicendamento nelle vicende gestorie del trust alla stregua delle modifiche statutarie e amministrative di una società e, quindi, privo di un contenuto patrimoniale

NO TASSAZIONE PROPORZIONALE IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL TRUSTEE

non è applicabile la tassazione proporzionale nel caso di sostituzione del trustee perché trattasi di un mero avvicendamento nelle vicende gestorie del trust alla stregua delle modifiche statutarie e amministrative di una società e, quindi, privo di un contenuto patrimoniale.

Tali atti di sostituzione del trustee, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, saranno assoggettati all'imposta di registro in misura fissa in quanto «non aventi per oggetto prestazioni a carattere patrimoniale»;

NO IMPOSTA DI DONAZIONE IN CASO DI TRUST LIQUIDATORIO

l'imposta di donazione si applica solo se il trust abbia come finalità lo stabile incremento del patrimonio di un beneficiario; pertanto, l'imposta di donazione non si applica ad un trust liquidatorio, istituito per soddisfare le pretese di un dato ceto creditorio (Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020).

Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020

L'atto con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust è **assoggettato all'imposta di registro in misura fissa** ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

tale atto «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo successivo trasferimento ai beneficiari del trust»

l'imposta di donazione si applica solo se il trust abbia come finalità lo stabile incremento del patrimonio di un beneficiario;

Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020

la «costituzione del vincolo di destinazione» non rappresenta un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni; invece è necessaria la realizzazione di un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; tale trasferimento imponibile si realizza solo all'atto «di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo»

Nell'ordinanza la Cassazione interviene anche sulla vexata quaestio della **legittimazione passiva del trust in considerazione dell'inesistenza della sua soggettività giuridica**. Il trust, benchè privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, viene considerato, un soggetto passivo delle imposte dirette.

L'art. 73 del Tuir, individua espressamente i trust tra i soggetti passivi Ires, ma non comporta una capacità generalizzata del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi.


Viene in sostanza ribadita l'inesistenza della soggettività del trust, il quale costituisce un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non dotato di personalità giuridica.

il trust non può ritenersi in alcun modo titolare di diritti né tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta (Cass., 9 maggio 2014, n. 10105, Cass. 18 dicembre 2015, n. 25478, Cass. 20 febbraio 2015, n. 3456 e Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043).

La soggettività giuridica non può desumersi dal dettato dell'art. 73 del TUIR che è disposizione di natura eccezionale che **riconosce una limitata forma di soggettività ai fini dell'imposizione diretta**

Né tantomeno può essere la giurisprudenza a elevare a soggetto giuridico i centri di rapporti e interessi che non lo sono, posto che l'attribuzione della soggettività giuridica è appannaggio esclusivo del Legislatore (Cass. sez. unite, 22 dicembre 2015, n. 25767 secondo cui affermare che l'attribuzione di soggettività passiva può essere disposta in base alla cd. "giurisprudenza normativa, talvolta evocata quale fonte concorrente di diritto, violerebbe il principio costituzionale di separazione dei poteri ove non si contenesse all'interno dei limiti ben definiti di clausole generali previste nella stessa legge, espressive di valori dell'ordinamento (buona fede, solidarietà, ecc.)"

Si tratta di una definitiva svolta dell'agenzia delle Entrate rispetto al suo originario orientamento (espresso nelle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008), invece da sempre sostiene la legittimazione passiva del trust sulla base della Circolare 22 gennaio 2008 n. 3 che assume che “soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa.”
anche SECIT



**IN ULTIMO :questioni
pregresse**

**DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA
CIRCOLARE N.34 DEL 20 OTTOBRE 2022
SULLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DEI
BENI IN TRUST ISTITUITI PRIMA DELLA
PUBBLICAZIONE DELLA BOZZA DELLA
CIRCOLARE DELL'11 AGOSTO 2021**

CHIARIMENTI

La Circolare n.34 del 20 ottobre 2022 fornisce, altresì, i chiarimenti necessari per disciplinare le situazioni in cui, coerentemente al precedente orientamento della prassi interpretativa dell'Amministrazione finanziaria, sia stata applicata l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni già all'atto dell'apporto dei beni in trust.

CHIARIMENTI

In tali ipotesi, la Bozza della Circolare dell'11 Agosto 2021 era rimasta irrisolta la questione del regime applicabile ai trust istituiti fino a quel momento e non prevedeva alcuna possibilità di rimborso delle imposte già versate, anche in termini di acconto, rispetto a quelle eventualmente da versare al momento dell'attribuzione definitiva dei beni

CHIARIMENTI

La Circolare n.34 del 22.10.2022 è intervenuta sul punto, in particolare, tenendo conto dell'affidamento dei contribuenti che, adeguandosi alla precedente prassi amministrativa, abbiano liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust; pertanto, stabilisce che i predetti versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all'atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario;

CHIARIMENTI

tuttavia, pone delle condizioni in particolare precisa che tale “esaurimento” della fattispecie vale a condizione che dette attribuzioni abbiano ad oggetto:

- a) i medesimi beneficiari;
- b) i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte in sede di costituzione del trust o di dotazione dei beni o diritti allo stesso.

CHIARIMENTI

In queste ipotesi, dunque, la necessaria tutela dell'affidamento del contribuente porta l'Agenzia delle Entrate a considerare eventuali versamenti già effettuati quali versamenti aventi carattere definitivo, purché siano riconducibili ai beneficiari delle devoluzioni ed attengano ai diritti e beni allora apportati e oggi distribuiti.

CHIARIMENTI

Negli altri casi, è, fatta salva la possibilità di scomputare l'imposta versata al momento della dotazione da quella dovuta al momento dell'attribuzione ai beneficiari finali. Ricorrendone i presupposti, è, altresì, possibile presentare istanza di rimborso del tributo.

Ricorrendone i presupposti, è, altresì, possibile presentare istanza di rimborso del tributo versato all'atto della segregazione dei beni in trust, ove la stessa possa ancora ritenersi tempestiva.

IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024) VA OLTRE LA CIRCOLARE n 34/E/2022

Le modifiche previste dalla Riforma del 2024 del Testo unico successioni e donazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025 prevedono l'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust, con l'introduzione di un'apposita e specifica disciplina sulla **Tassazione in uscita**, secondo cui l'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, e l'**opzione per la corresponsione dell'imposta "in entrata"**, la gestione fiscale dei trust risulta notevolmente semplificata, fornendo ai contribuenti gli strumenti per porre in essere un'adeguata pianificazione patrimoniale

IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024) VA OLTRE LA CIRCOLARE n 34/E/2022

Con la tassazione in entrata il disponente può optare per il versamento dell'imposta al momento dell'apporto dei beni al trust.

L'imposta viene versata una volta sola, al momento del conferimento dei beni nel trust, eliminando incertezze future legate a eventuali variazioni delle aliquote o delle franchigie.

Consente di programmare con maggiore precisione la successione e la trasmissione del patrimonio, tenendo conto dell'impatto fiscale sin dall'inizio

IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024) VA OLTRE LA CIRCOLARE n 34/E/2022

Con la tassazione in entrata

In alcuni casi, può essere più conveniente versare l'imposta subito, soprattutto se si prevede un aumento del valore del patrimonio nel tempo.

Richiede un esborso immediato di liquidità, anche se il beneficiario potrebbe non godere subito dei frutti del trust.

Una volta versata l'imposta, non è possibile recuperarla, anche se il valore del patrimonio dovesse diminuire in futuro.

La valutazione del valore dei beni al momento del conferimento può essere complessa e richiedere l'intervento di esperti

IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024) VA OLTRE LA CIRCOLARE n 34/E/2022

Con la tassazione in uscita, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica nel momento in cui i beni conferiti nel trust vengono effettivamente distribuiti ai beneficiari

In altre parole, il momento rilevante ai fini fiscali non è quello della costituzione del trust, ma quello in cui si realizza il trasferimento definitivo della ricchezza

La tassazione in uscita offre una maggiore certezza giuridica, in quanto l'imposta si applica solo quando si verifica un evento certo e determinato, ovvero la distribuzione ai beneficiari

IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024) VA OLTRE LA CIRCOLARE n 34/E/2022

Con la tassazione in uscita

Consente una maggiore flessibilità nella gestione del trust, permettendo al trustee di adottare strategie di investimento più dinamiche

La tassazione in uscita riflette più fedelmente la sostanza economica dell'operazione, in quanto l'imposta viene applicata solo quando si verifica un effettivo arricchimento del beneficiario

IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024) VA OLTRE LA CIRCOLARE n 34/E/2022

Le implicazioni della tassazione all'uscita sono il differimento dell'imposizione che viene differita nel tempo, consentendo di sfruttare eventuali plusvalenze realizzate nel frattempo

La possibilità di scegliere tra tassazione all'uscita e tassazione all'entrata offre maggiori strumenti per una pianificazione fiscale sia la tassazione "in entrata" che quella "in uscita" presentano vantaggi e svantaggi

La scelta ottimale dipende da una valutazione complessiva della situazione specifica

IL DLVO N.139/2024 (G.U. n. 231/2024) VA OLTRE LA CIRCOLARE n 34/E/2022

La scelta tra tassazione all'uscita e tassazione all'entrata dipende da diversi fattori, tra cui:

se si prevede un apprezzamento del valore dei beni conferiti nel trust, la tassazione all'uscita può essere più conveniente;

se si prevede di mantenere i beni nel trust per un lungo periodo, la tassazione all'uscita può essere preferibile

La scelta dipende anche dalla situazione patrimoniale del disponente e dagli obiettivi della sua pianificazione patrimoniale

NOVITA' PER I TRUST TESTAMENTARI

Le novità si riferiscono all'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Il trustee di un trust testamentario è ora espressamente incluso tra i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di successione

È stabilito, infine, che il trustee di trust testamentario è il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione di successione. Questo significa che il trustee dovrà presentare la dichiarazione entro i dodici mesi successivi all'apertura della successione e dovrà calcolare l'imposta dovuta

APPLICAZIONE DEL D. L.VO N.139/2024 ANCHE AI TRUST ISTITUITI ANTE RIFORMA

Le novità introdotte dal Decreto 139/2024 trovano applicazione anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e con riferimento agli atti di trasferimento di beni in trust effettuati (e le successioni aperte) a partire dal 1° gennaio 2025

Le nuove regole consentono di pianificare in modo più efficace la successione e la trasmissione del patrimonio, tenendo conto delle esigenze dei beneficiari e delle possibili evoluzioni del quadro normativo

Avvocato Patrizia Dibari

